

## CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

# VADEMECUM a cura di FIMAA Torino

con riferimento a

ACCORDO TERRITORIALE COMUNE DI TORINO
sottoscritto dalle Associazioni di Categoria
in data 28/12/2017 con decorrenza dal 01/01/2018
in attuazione della Legge 431 del 9/12/1998 e del
Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2017



Prefazione Pag. 2

Contratti di locazione abitativa agevolati

pag. 3

Contratti di locazione per gli usi transitori abitativi pag.7

Contratti di locazione per gli studenti universitari Pag. 9

Contratti transitori per la locazione parziale pag. 10

Contratti transitori per la locazione parziale a studenti pag. 11

Accordi integrativi per favorire l'housing sociale Pag. 12

Contratti stipulati da imprese , datori di lavoro e associazioni onlus Pag. 13

> Revisione dell'accordo Revisione dei canoni Pag. 14

Certificazione dei parametri Comunicazione IMU Pag. 15

Agevolazioni applicabili ai contratti convenzionati Pag. 16

Registrazione dei contratti di locazione Pag. 17

ALLEGATI
Cartografie
Elenco viario
Tabelle dei valori
Contratti tipo
Certificazione di congruità
Ripartizione Oneri e Accessori
Modello 8 Bis
Raccomandata cedolare secca

Pag. 19

### **PREFAZIONE**

Da anni ormai la F.I.M.A.A. Torino ha orientato le sue energie sindacali verso un paziente lavoro che porti alla luce e che valorizzi, nei confronti dell'opinione pubblica e del consumatore finale, l'indubbia funzione sociale legata al lavoro quotidiano dell'agente immobiliare, alla sua valenza di acceleratore del mercato e di attivatore della filiera del comparto immobiliare.

Questo è il messaggio non solo che mandiamo verso l'esterno ma è anche il "mantra" che viene percepito da tutti i nostri Associati, unitamente alla fruizione dei servizi che offriamo loro.

La nostra principale attività spazia dal controllo del rispetto delle regole, anche attraverso una efficace campagna contro l'abusivismo, purtroppo ancora pericolosamente presente nel nostro mondo, a una politica di informazione e di costante formazione dei nostri Colleghi grazie al Centro Studi FIMAA Torino diretto da **Nicola Salerno**.

La decisione di realizzare questo Vademecum, frutto di un'idea del nostro vicepresidente **Giuseppe Perdomo**, coadiuvato, lungo questo percorso, da **Beatrice Pinelli**, è di fatto la sintesi di quanto detto sopra.

Con questo lavoro la Federazione, affidandosi per la fase finale al suo consulente legale **avv. Giuseppe Baravaglio**, molto apprezzato anche come consulente nazionale di FIMAA Italia-Confcommercio Imprese per l'Italia, e al **dott. Stefano Spina**, consulente fiscale FIMAA Torino e FIMAA Piemonte, ha voluto inviare un messaggio forte in più direzioni: innanzitutto alle istituzioni e più precisamente al Comune di Torino che ha compreso le nostre intenzioni e si è reso fin da subito disponibile per chiarire quelle zona d'ombra interpretative che avrebbero potuto generare confusione tra gli utilizzatori finali; ai nostri Associati, per fare sentire la nostra vicinanza a loro attraverso la stesura di un indubbio strumento di lavoro; ai consumatori, perché il nostro Vademecum è stato realizzato in modo da essere di facile lettura e di pronta consultazione per tutti.

La fonte di questo Vademecum, che illustra in maniera più organica l'applicazione delle norme riguardanti i contratti di locazione a canone concordato stipulati per gli immobili presenti in Torino, è rappresentata dagli Accordi Territoriali siglati e depositati il 28/12/2017 tra il Comune di Torino e le Associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei proprietari e degli inquilini (Ape Confedilizia, Uppi, Unioncasa, Confappi, Asppi, Appc, Anpe, Confabitare, Federcasa, Sunia, Sicet, Uniat, Aniat-Conia, Unione Inquilini, Edisu).

Come già accennato, il testo è stato rielaborato in modo tale da renderlo di più agevole lettura e di più facile interpretazione ai fini pratici dell'utilizzo nelle trattative per la stipulazione dei contratti di locazione agevolati.

Il Vademecum è stato realizzato in formato cartaceo ma è anche stato pubblicato on-line sul nostro sito istituzionale <u>www.fimaatorino.it</u> perché, in caso di sopravvenienza di modifiche e/o integrazioni dell'Accordo territoriale, le correzioni saranno, in prima battuta, inserite subito nella versione on-line.

Nel ringraziare la nostra Segreteria e tutte le persone che hanno preso parte alla realizzazione di questo progetto, auguro a tutti gli utilizzatori una buona lettura.

Franco Dall'Aglio

Presidente F.I.M.A.A. Torino

### **CAPITOLO I**

### CONTRATTI ABITATIVI AGEVOLATI

di durata pari a 3, 4, 5, 6 anni + 2 anni di proroga

(ART. 2, COMMA 3, L. 431/98 E ART. 1 D.M. 16/01/2017)

### **SOGGETTI:**

Possono stipulare contratti ad uso abitativo agevolati, secondo i criteri trattati al presente capitolo, sia in qualità di locatore che di conduttore, le persone fisiche (privati) e le persone giuridiche (società, aziende, enti pubblici). Nell'accordo territoriale di Torino (di qui innanzi, anche semplicemente "accordo territoriale"), la fattispecie di locazione conclusa, in qualità di conduttrice, da impresa, quindi anche persona giuridica, per l'uso abitativo di propri dipendenti, è oggetto di specifica previsione per la quale si rimanda al capitolo VII che segue.

### **AREE OMOGENEE:**

Per calcolare i valori del canone, in primo luogo è necessario verificare in quale area del territorio torinese è sito l'immobile.

Nell'accordo territoriale sono state individuate le seguenti aree:

- ⇒ area 1 Centro
- ⇒ area 2 Semicentro
- ⇒ area 3 Periferia
- ⇒ area 4 Collinare

considerate omogenee (per valori di mercato, dotazioni, servizi etc.) e individuate nell'elenco viario e nell'elaborato cartografico a colori allegato all'accordo territoriale ed al presente vademecum (*Allegato 1*).

All'interno delle suddette aree omogenee sono state inoltre individuate delle sottozone di particolare pregio:

- ⇒ nell'area 1 Centro sono di pregio le microzone: 1.1p; 2.1p; 3.1p; 4.1p; 5.1p; 6.1p
- ⇒ nell'area 2 Semicentro è di pregio la microzona: 2.2p
- ⇒ nell'area 4 Collinare sono di pregio le microzone: 1.4p; 2.4p

#### **VALORI DEL CANONE:**

Per ognuna delle suddette aree, come sopra individuate, le parti firmatarie hanno determinato i valori minimi e massimi del canone, espressi in euro mensili per ogni metro quadrato utile, riportati nelle tabelle riepilogative (con relative sub-fasce per ogni area) allegate all'accordo quali *allegati 2 e 3*.

I valori minimi e massimi del canone sono stati espressi in euro al mese per ogni metro quadrato utile.

Convengono inoltre di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in Euro a mese per ogni metro quadro utile, stante l'assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza.

### **CHE COSA SI INTENDE PER METRO QUADRATO UTILE?**

Al fine di agevolare le parti ed evitare interpretazioni e/o modalità di calcolo discordanti, le parti firmatarie hanno

definito che cosa debba intendersi per metro quadrato utile ed individuato i seguenti criteri per determinare correttamente la superficie.

Si devono calcolare:

- ⇒ al 100% i metri guadrati relativi alle abitazioni;
- ⇒ all'80% i metri quadrati relativi ai box;
- ⇒ al **25%** i metri quadrati relativi a cantine, soffitte, balconi e terrazze;
- ⇒ al **10%** i metri quadrati relativi ad aree scoperte ad uso esclusivo (la cui superficie convenzionale non potrà essere superiore alla superficie dell'unità abitativa).

Il criterio di calcolo per le mansarde o alloggi mansardati, con riferimento alla Legge Regionale n. 21 del 06/08/1998 è il seguente:

- ⇒ per la parte della mansarda avente altezza maggiore o uguale a mt 1,60 dal pavimento, i metri quadrati saranno calcolati al 100%;
- ⇒ per la parte avente invece altezza inferiore a mt 1,60 dal pavimento, i metri quadrati saranno calcolati al 25%.

Le misurazioni devono essere eseguite **al netto dei muri esterni ed interni**; la superficie calpestabile convenzionale derivante dal calcolo deve essere complessiva dell'alloggio e accessori, box, cantine, soffitte, ecc.

Le parti private contraenti sono state invitate ad **indicare espressamente in contratto la misura dei metri quadrati utili** attribuiti all'unità immobiliare oggetto del contratto e il valore unitario applicato per singolo metro quadro utile, al fine di chiarezza amministrativa e di prevenzione di possibile contenzioso.

È stato peraltro precisato che una eventuale differenza della reale superficie utile dell'unità immobiliare, rispetto a quella indicata in contratto, con la tolleranza massima in più o in meno del 2% per le unità inferiori o uguali a 67 mq, e del 4% per quelle con metratura superiore, non darà diritto alla modifica del canone convenuto.

#### **ULTERIORI NORME**

## RELATIVE ALLE TABELLE VALORI MINIMI E MASSIMI DEL CANONE DI LOCAZIONE (valide anche per i contratti per usi transitori abitativi e per i contratti per studenti universitari)

- A. Nelle zone di pregio, se l'unità immobiliare è priva di servizio igienico interno, il canone di locazione viene calcolato coi criteri generali relativi all'area in cui insiste l'immobile (quindi come se l'immobile non fosse all'interno della microzona di pregio).
- B. Per tutte le aree, escluse le zone di pregio, alle superfici calcolate utilizzando i criteri stabiliti dall'accordo:
  - per gli alloggi con superficie fino a 41 metri quadrati, sarà applicata una maggiorazione convenzionale del **30%**;
  - per gli alloggi con superficie da 42 mq e fino a 51 mq, sarà applicata una maggiorazione del 25%;
  - per gli alloggi con superficie da 52 mq e fino ai 67 mq, sarà applicata una maggiorazione convenzionale del **20%**.;
  - il canone per gli alloggi tra i 68 e gli 80 metri quadrati non potrà essere inferiore al canone degli alloggi di 67 mq comprensivo della maggiorazione del **20%**
- C. Per tutte le aree, escluse le zone di pregio, per gli immobili costruiti negli ultimi 8 anni prima della stipulazione del contratto di locazione, i valori locativi al metro quadrato potranno essere maggiorati fino al 20% massimo.
- D. Per tutte le aree, escluse le zone di pregio, gli alloggi che nei dieci anni che precedono la stipulazione del

contratto di locazione siano stati oggetto di ristrutturazione (pavimentazioni, servizi igienici/cucina, infissi, ecc) oppure che siano inseriti in stabili per i quali siano state ristrutturate le parti comuni, i valori locativi al metro quadrato potranno essere maggiorati fino ad un massimo del 10%.

Le spese sostenute per i lavori eseguiti sia all'interno dell'alloggio che nelle parti comuni:

- potranno essere sommate, ma non potranno mai determinare una maggiorazione superiore al 10% complessivo
- dovranno essere comprovate dalla documentazione fiscale e superare due annualità del canone di locazione così come calcolate.

È necessario che tale maggiorazione venga espressamente motivata nel contratto e l'accordo prevede che la stessa abbia validità esclusivamente se il contratto venga sottoscritto e vidimato da un rappresentante delle Associazioni degli inquilini e da un rappresentante delle Associazioni dei proprietari firmatarie dell'accordo territoriale che, con tale sottoscrizione certificheranno la correttezza delle maggiorazioni previste. (Allegato 9 dell'accordo territoriale e del presente documento)

- E. Per tutte le aree, escluse le zone di pregio, in base al maggiore o minore presumibile consumo energetico necessario e in particolare alla classificazione energetica risultante dall'APE, il canone mensile complessivo sarà oggetto delle seguenti variazioni:
  - Per le classi energetiche A-B-C il canone mensile complessivo potrà essere aumentato del 5%
  - Per le classi energetiche **D-E** il canone mensile complessivo rimarrà **invariato**
  - Per le classi energetiche F-G-NC il canone mensile complessivo sarà ridotto del 5%

La maggiorazione prevista per le classi energetiche A - B - C non potrà essere sommata alla maggiorazione prevista (al punto C) per gli stabili costruiti negli ultimi 8 anni prima della stipulazione del contratto.

- F. Per tutte le aree, escluse le zone di pregio, per gli alloggi che, nei 5 anni precedenti la locazione convenzionata, siano stati oggetto di acquisto di arredamento per un importo minimo di Euro 5.000, il canone mensile complessivo, così come sopra calcolato, potrà essere maggiorato del **5% massimo**. L'acquisto dell'arredo dovrà essere comprovato da documentazione sia fiscale che fotografica.
  - Anche tale maggiorazione deve essere espressamente motivata nel contratto e l'accordo prevede che la stessa abbia validità esclusivamente se il contratto venga sottoscritto e vidimato da un rappresentante delle Associazioni degli inquilini e da un rappresentante delle Associazioni dei proprietari firmatarie dell'accordo territoriale che, con tale sottoscrizione certificheranno la correttezza delle maggiorazioni previste. (Allegato 9 dell'accordo territoriale e del presente documento)
- G. Per tutte le zone definite, esclusa la zona di pregio, per i locatori che non richiederanno ai conduttori il deposito cauzionale e/o fidejussione, il canone mensile complessivo potrà essere maggiorato del 2,5% massimo.
- H. Per i contratti stipulati ai sensi dell' art. 2 comma 3 della Legge 431/98 (contratti agevolati di durata pari a 3, 4, 5, 6 anni + 2 anni) in tutte le zone definite, ad esclusione della zona di pregio, per i locatori che consentiranno ai conduttori di poter recedere anticipatamente dal contratto con solo preavviso di mesi 3, il canone mensile complessivo, così come sopra calcolato, potrà essere maggiorato del 2,5% massimo.

Le maggiorazioni di cui ai punti precedenti potranno essere tra di loro sommate, tranne dove espressamente non consentito (es: punto E).

L'accordo ha previsto che il canone di locazione, definito e concordato dalle parti, venga **aggiornato ogni anno** in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatisi nell'anno precedente e che l'aggiornamento decorrerà a seguito di richiesta formulata al conduttore con lettera raccomandata.

### **DURATA CONTRATTUALE E AUMENTI DI CANONE:**

L'accordo ha previsto che in caso di durata contrattuale superiore a quella minima di tre anni (es. anni 4 + 2, 5+2, 6+2) le fasce di oscillazione dei canoni, indicate nell'allegato 2, possano subire, nei valori minimi e massimi, un aumento a valere per l'intera durata contrattuale, come da valori dettagliatamente indicati nelle apposite tabelle, sempre contenute nell'allegato 2.

Tale possibilità di aumento non riguarda però gli alloggi contenuti nelle zone di pregio: per questi ultimi la durata contrattuale superiore a 3 anni non determinerà aumenti del canone.

### **RINNOVI**

Secondo un principio espresso dal Tribunale di Torino - VIII Sezione Civile - sentenza del 26 giugno 2008, se una locazione agevolata giunge alla seconda scadenza contrattuale (quella della proroga biennale) senza disdetta, il contratto si rinnova tacitamente per una durata pari alla prima durata pattuita, e così di seguito fino a che venga comunicata disdetta per una delle sopravvenute scadenze.

#### Esempi:

- Anni 3 + 2 + 3 + 3 etc.
- Anni 4 + 2 + 4 + 4 etc.
- Anni 5 + 2 + 5 + 5 etc.
- Anni 6 + 2 + 6 + 6 etc.

### **RIPARAZIONI:**

Per le riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, è prevista l'applicazione della tabella costituente allegato D al D.M. 16 gennaio 2017. (Allegato 10 dell'Accordo Territoriale del Comune di Torino e del presente documento)

### **CONTRATTO TIPO:**

Per la stipulazione dei contratti di locazione di cui al presente capitolo si dovrà utilizzare esclusivamente il contratto tipo previsto all'allegato A del D.M. 16 gennaio 2017. (*Allegato 4 dell'Accordo Territoriale del Comune di Torino e del presente documento*)

### **OBBLIGO DI RESIDENZA**

Affinché il locatore possa ottenere la riduzione maggiorata dell'aliquota IMU, il conduttore dovrà - entro il termine di 30 giorni dalla registrazione del contratto - provvedere a comunicare all'ufficio anagrafe il cambio di residenza presso l'alloggio oggetto della locazione.

### **CAPITOLO II**

## CONTRATTI PER GLI USI TRANSITORI ABITATIVI con durata da 1 mese a 18 mesi, non rinnovabile

(ART. 5, COMMA 1, L. 431/98 E ART. 2 D.M. 16/01/2017)

### **ESIGENZE DEI PROPRIETARI E DEI CONDUTTORI:**

**A.** Le parti individuano le seguenti fattispecie per le quali è possibile stipulare un contratto di natura abitativa per usi transitori. Si specifica che è sufficiente la sussistenza di una delle sottoindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

### Quando il proprietario ha esigenza di utilizzare entro diciotto mesi l'immobile per i seguenti motivi:

- ⇒ Trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- ⇒ Rientro dall'estero;
- Attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del Comune per la ristrutturazione o demolizione dell'immobile o ampliamento con alloggio attiguo.

### Quando l'inquilino ha esigenza di un contratto transitorio per motivi di:

- ⇒ Trasferimento momentaneo della sede di lavoro;
- ⇒ Contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza;
- ⇒ Assegnazione di alloggio di edilizia pubblica come da inserimento in graduatoria definitiva o acquisto (in cooperativa o presso privati) di un alloggio che si renderà disponibile entro diciotto mesi, dimostrato con compromesso regolarmente registrato.

Le parti si danno atto che l'esigenza transitoria del conduttore e del locatore debba essere provata con apposita ed idonea documentazione da allegare al contratto.

**B.** Le parti convengono <u>per i casi sotto indicati</u>, a mente del 5° comma dell'art. 2 del DM 16/01/2017, <u>l'obbligatorietà di attestazione bilaterale</u>, da parte delle organizzazioni della proprietà e dei conduttori firmatarie del presente accordo, per certificare la fattispecie oggetto del contratto.

### Quando il proprietario ha esigenza di utilizzare entro diciotto mesi l'immobile per i seguenti motivi:

- ⇒ Matrimonio e/o convivenza;
- ⇒ Matrimonio dei figli;
- ⇒ Separazione propria e dei figli,
- ⇒ Intenzione di destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, ad uso del coniuge, dei genitori, dei figli, dei parenti fino al secondo grado, indicando l'esatta motivazione all'atto della stipula contrattuale;
- ⇒ Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata espressamente indicata nel contratto e documentata

### Quando l'inquilino ha esigenza di un contratto transitorio per motivi di :

- ⇒ Vicinanza momentanea a parenti bisognosi;
- ⇒ Uso seconda casa con permanenza della residenza nella prima casa nello stesso comune o in comune confinante, con certificazione contrattuale o rogito notarile;
- ⇒ Per esigenze di ricerca e di studio;
- ⇒ Qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata espressamente indicata nel contratto e documentata.

### **AREE OMOGENEE:**

Si fa riferimento integrale alle aree specificate nel capitolo I

### **VALORI DEL CANONE:**

Si richiama quanto previsto al capitolo I, con i valori minimi e massimi previsti per ogni area con relative subfasce.

Il valore finale sarà aumentato del 15% qualora l'immobile sia ammobiliato almeno per quanto riguarda la cucina e la camera da letto. In tale caso non potrà però più essere preso in considerazione l'elemento 13 della tabella di cui all'Allegato 2 (arredamento per il computo delle tabelle dei valori del canone).

### **METRO QUADRO UTILE:**

Si richiama integralmente quanto esposto nel capitolo I

### **RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE:**

Le parti convengono di prevedere, in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, l'applicazione della tabella, allegato D al DM 16 gennaio 2017. (*Allegato 10 dell'Accordo Territoriale del Comune di Torino e del presente documento*)

### **CONTRATTO TIPO:**

Per la stipulazione dei contratti di locazione di cui al presente capitolo si dovrà utilizzare esclusivamente il contratto tipo previsto all'allegato B del D.M. 16 gennaio 2017. (*Allegato 5 dell'Accordo Territoriale del Comune di Torino e del presente documento*).

### **CAPITOLO III**

## CONTRATTI PER SODDISFARE ESIGENZE ABITATIVE DI STUDENTI UNIVERSITARI con durata da 6 mesi a 36 mesi automaticamente rinnovabili per ugual periodo

(ART. 5, COMMI 2 e 3, L. 431/98 - D.M. 16-01-2017)

### **SOGGETTI:**

Possono stipulare contratti agevolati di cui al presente capitolo, in qualità di locatore, le persone fisiche (privati) e giuridiche (società, aziende, enti pubblici) mentre, in qualità di conduttore, solamente gli studenti frequentanti l'università, corsi di specializzazione post universitaria o master.

### **AREE OMOGENEE:**

Si fa riferimento integrale alle aree specificate nel capitolo I

### **VALORI DEL CANONE:**

Si richiama quanto previsto al capitolo I, con i valori minimi e massimi previsti per ogni area con relative subfasce.

Il valore sarà aumentato del 20% qualora l'immobile sia ammobiliato almeno per quanto riguarda la cucina e la camera da letto.

### **METRO QUADRO UTILE:**

Si richiama integralmente quanto esposto al capitolo I

### **RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE:**

Si richiama integralmente quanto esposto nel capitolo I

### **CONTRATTO TIPO:**

Per la stipulazione dei contratti di locazione di cui al presente capitolo si dovrà utilizzare esclusivamente il contratto tipo previsto all'allegato C del D.M. 16 gennaio 2017. (*Allegato 6 dell'Accordo Territoriale del Comune di Torino e del presente documento*)

### **CAPITOLO IV**

## CONTRATTI TRANSITORI PER LA LOCAZIONE PARZIALE DI APPARTAMENTO (da parte di persone fisiche – privati)

La previsione contrattuale trattata nel presente capitolo è quella del soggetto **privato che concede in locazione porzione o porzioni del proprio alloggio** a persone che siano temporaneamente in città per scambi internazionali di cooperazione o a persone "segnalate dalla pubblica amministrazione" (possono anche essere previste le motivazioni dell'inquilino di cui al capitolo II – contratti per gli usi transitori abitativi) alle seguenti condizioni:

- ⇒ che si definiscano nel contratto in modo preciso la/e camera/e che si concedono in locazione e gli spazi che rimarranno di uso comune, allegando le planimetrie dell'appartamento.
- ⇒ che siano quantificate forfetariamente le spese ripetibili e quelle relative alle utenze.
- ⇒ che il locatore sia convivente con il conduttore/i.
- ⇒ che venga sottoscritto tra le parti un "patto di coabitazione" che regoli le modalità pratiche per la gestione: l'utilizzo degli spazi in casa, in particolare di quelli che diventeranno spazi comuni (cucina, bagno, altro) e la definizione dei ruoli (pulizie, cucina, bucato, spesa...)

Il canone sarà calcolato secondo i parametri dell'accordo territoriale, considerando al 100% i metri quadrati (calpestabili) di utilizzo esclusivo e al 50% quelli condivisi. Per questa tipologia di contratto non potrà essere applicata alcuna maggiorazione del canone prevista dall'accordo, ad esclusione di quella specifica prevista nel presente capitolo ed inerente all'ipotesi di locazione a più inquilini.

Affinché possa essere stipulata una locazione parziale, dovranno essere rispettati i parametri di adeguatezza degli spazi a disposizione indicati nella apposita tabella più avanti riportata.

Il contratto di locazione dovrà essere unico, anche in caso di locazione a più inquilini. In tale ultimo caso sarà riconosciuto un aumento del canone complessivo del 10% per ogni coabitante in più oltre il primo, con la precisazione che tale maggiorazione non sarà applicata nel caso di famiglie con minori a carico.

I contratti potranno avere durata da 3 a 6 mesi (ipotesi A) oppure da 6 a 18 mesi (ipotesi B), senza possibilità di rinnovo.

Nel caso dell'**ipotesi A)** il conduttore avrà la possibilità di recedere dal contratto con un preavviso di almeno un mese, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per gravi motivi il locatore potrà recedere dal contratto, con un preavviso di almeno un mese, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, restando in tal caso tenuto al pagamento, a titolo di penale, dell'importo di una mensilità oltre alla restituzione del deposito cauzionale, se versato.

Nel caso dell'**ipotesi B)** il conduttore avrà possibilità di recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi da comunicarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per gravi motivi il locatore potrà recedere dal contratto con un preavviso di due mesi, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso sarà tenuto al pagamento, a titoli di penale, di due mensilità, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, se versato.

Il Comune di Torino, con propria delibera, s'impegna a considerare queste locazioni con l'aliquota IMU della prima ca-

sa, in quanto abitata anche dal locatore.

Le parti firmatarie dell'accordo si sono impegnate a costituire una apposita commissione di conciliazione, con il compito di risolvere le eventuali controversie e/o conflitti che si dovessero verificare per questa nuova tipologia di contratti.

TABELLA DI ADEGUATEZZA DEGLI SPAZI	
1 o 2 inquilini	Cucina e servizio igienico condiviso e due vani di almeno 14 mq ciascuno
3 o 4 inquilini	Cucina e servizio igienico condiviso e tre vani di almeno 14 mq ciascuno
5 o più inquilini	Cucina e due servizi igienici e quattro vani di almeno 14 mq ciascuno

Considerata la particolarità di questa tipologia di locazione parziale, l'accordo prevede che i contratti così stipulati siano validi esclusivamente se sottoscritti e vidimati da un rappresentante delle associazioni sindacali degli inquilini e da un rappresentante delle associazioni dei proprietari firmatarie del presente accordo, che con tale sottoscrizione certificheranno la conformità di questi contratti (Schema di contratto tipo: Allegato n. 7 dell'Accordo Territoriale del Comune di Torino e del presente documento).

### **CAPITOLO V**

## CONTRATTI TRANSITORI PER LA LOCAZIONE PARZIALE DI APPARTAMENTO A STUDENTI (da parte di persone fisiche – privati)

La previsione contrattuale trattata nel presente capitolo è quella del soggetto **privato che conceda in locazione porzione o porzioni del proprio alloggio** a a studenti frequentanti l'università o corsi di specializzazione post-universitari o programmi europei per l'istruzione o scambi internazionali, alle seguenti condizioni:

- ⇒ che si definiscano nel contratto in modo preciso la/e camera/e che si concedono in locazione e gli spazi che rimarranno di uso comune, allegando le planimetrie dell'appartamento.
- ⇒ che siano quantificate forfetariamente le spese ripetibili e quelle relative alle utenze.
- ⇒ che il locatore sia convivente con il conduttore/i.
- ⇒ che venga sottoscritto tra le parti un "patto di coabitazione" che regoli le modalità pratiche per la gestione: l'utilizzo degli spazi in casa, in particolare di quelli che diventeranno spazi comuni (cucina, bagno, altro) e la definizione dei ruoli (pulizie, cucina, bucato, spesa...)

Il canone sarà calcolato secondo i parametri dell'accordo territoriale, considerando al 100% i metri quadrati (calpestabili) di utilizzo esclusivo e al 50% quelli condivisi. Per questo tipo di locazione sarà considerato un elemento utile al calcolo del canone la presenza del collegamento ad internet.

Per questa tipologia di contratto non potrà essere applicata alcuna maggiorazione del canone prevista dall'accordo, ad esclusione di quella specifica prevista nel presente capitolo ed inerente all'ipotesi di locazione a più inquilini.

Dovranno anche in questa ipotesi essere rispettati i parametri di adeguatezza degli spazi a disposizione, indicati nella apposita tabella più avanti riportata.

Il contratto di locazione dovrà essere unico, anche in caso di locazione a più inquilini. In tale ultimo caso sarà riconosciuto un aumento del canone complessivo del 10% per ogni inquilino in più oltre il primo, con la precisazione che tale maggiorazione non sarà applicata nel caso di famiglie con minori a carico.

### I contratti potranno avere durata da 3 a 12 mesi, con possibilità di rinnovo automatico.

Le parti potranno disdettare il contratto e così impedire il rinnovo, con un preavviso di un mese da comunicarsi mediante l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per gravi motivi il locatore potrà recedere dal contratto prima della scadenza, con un preavviso di almeno 15 giorni, da comunicarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, restando in tal caso tenuto al pagamento a titolo di penale dell'importo di una mensilità, oltre che alla restituzione del deposito cauzionale, se versato.

Il Comune di Torino, con propria delibera, si è impegnato a considerare queste locazioni con l'aliquota IMU della prima casa, in quanto abitata anche dal locatore.

Le parti firmatarie sono impegnate a costituire una commissione di conciliazione con il compito di risolvere le eventuali controversie e/o conflitti che dovessero insorgere per tale nuova tipologia di contratti.

TABELLA DI ADEGUATEZZA DEGLI SPAZI	
1 o 2 inquilini	Cucina e servizio igienico condiviso e due vani di almeno 14 mq ciascuno
3 o 4 inquilini	Cucina e servizio igienico condiviso e tre vani di almeno 14 mq ciascuno
5 o più inquilini	Cucina e due servizi igienici e quattro vani di almeno 14 mq ciascuno

Considerata la particolarità di questa tipologia di locazione parziale, l'accordo prevede che i contratti così stipulati siano validi esclusivamente se sottoscritti e vidimati da un rappresentante delle associazioni sindacali degli inquilini
e da un rappresentante delle associazioni dei proprietari firmatarie del presente accordo, che con tale sottoscrizione
certificheranno la conformità di questi contratti (Schema di contratto tipo: Allegato n. 8 dell'Accordo Territoriale del
Comune di Torino e del presente documento).

### **CAPITOLO VI**

## CONTRATTI DI LOCAZIONE PREVISTI DALL'ART. 1 COMMA 5 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 62 DEL 16/01/2017 (G.U. 15/03/2017)

In sede di sottoscrizione dell'accordo, le associazioni firmatarie hanno convenuto sulla necessità, anche per favorire il cd. "Housing Sociale", di provvedere a determinare con appositi "accordi integrativi" le linee programmatiche e quadro per tale tipologia di contratto, riguardante compagnie assicurative, fondi immobiliari, associazioni e fondazioni di previdenza, istituti di credito, enti previdenziali pubblici, soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà, concordando quindi che, in un periodo non superiore all'anno dalla stipula dell'accordo territoriale, avrebbero provveduto alle definizioni dei necessari parametri e disposizioni contrattuali.

### **CAPITOLO VII**

b)

## CONTRATTI DI LOCAZIONE COME PREVISTI DALL'ART. 1 COMMA 6 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 62 DEL 16/01/2017 (G.U. 15/03/2017)

Le associazioni firmatarie dell'accordo hanno convenuto, uniformandosi alla fattispecie di cui all'art. 1 comma 6 del DM 62 del 15/03/2017, sulla possibilità di stipulare contratti di locazione - regolati dall'art. 2 comma 3 della Legge 431/98 (contratti agevolati di cui al capitolo I) - stipulati in qualità di parte conduttrice da Imprese o Associazioni di Imprese, datori di lavoro e Associazioni Onlus (che si occupano di immigrazione, per quanto riguarda queste ultime) - per la locazione di appartamenti destinati:

- al soddisfacimento di **esigenze abitative di lavoratori non residenti**, nel caso di Imprese, Associazioni di Imprese e datori di lavoro
- ⇒ al soddisfacimento di **esigenze abitative di immigrati comunitari ed extra-comunitari**, per quanto attiene alle Associazioni Onlus che si occupano di immigrazione

Le associazioni firmatarie dell'accordo hanno convenuto che nella locuzione "fruitore" - utilizzata nel comma 6 dell'art. 1 del citato Decreto Ministeriale -debba intendersi che il fruitore, quindi intestatario del contratto quale parte conduttrice, sarà l'Associazione di Impresa, l'Impresa, il datore di lavoro o la Onlus.

Nel contratto di locazione dovrà essere resa esplicita la destinazione dell'unità immobiliare ed il contratto sarà valido solo se sottoscritto e vidimato da un rappresentante delle Associazioni inquilini e da un rappresentante delle Associazioni dei proprietari firmatarie dell'Accordo Territoriale con la Città di Torino.

In conseguenza di quanto sopra, in tali tipologie di contratti, all'interno degli stessi devono essere inserite le seguenti clausole:

## 1. CONTRATTI DI LOCAZIONE CON IMPRESA, ASSOCIAZIONI DI IMPRESE, DATORE DI LAVORO Art. \_\_\_ (USO/UTILIZZO)

	(====================================
a)	L'unità immobiliare, oggetto del presente contratto, deve e dovrà essere esclusivamente destinata a civile abitazione del dipendente, collaboratore e/o socio lavoratore della conduttrice-fruitrice, signor
	nato a il cf , che si im-
	pegna ad utilizzare i locali per abitazione con divieto assoluto di mutarne, anche solo in parte, l'utiliz-
	zo; è fatto espresso divieto di sublocazione anche solo parziale e/o mutamento di destinazione.
	La conduttrice-fruitrice si impegna a comunicare al locatore qualunque modifica di utilizzo dei locali in
	capo e a favore di persone diverse da quelle indicate nell'odierno contratto. Qualora nel corso del
	rapporto di locazione la conduttrice-fruitrice intenda far utilizzare l'unità immobiliare ad altro sog-
	getto - sempre dipendente, collaboratore e/o socio lavoratore - dovrà darne tempestiva comunicazio-
	ne al locatore, comunicando a quest'ultimo le generalità ed il codice fiscale dell'utilizzatore finale.
	Al presente contratto viene allegato contratto di lavoro o documento equipollente tra
	(azienda) e(utilizzatore finale).

La conduttrice-fruitrice si impegna, in ogni caso, a non richiedere agli utilizzatori finali un importo superiore all'ammontare complessivo stabilito contrattualmente per canone ed oneri accessori ripetibili.

### 2. CONTRATTI DI LOCAZIONE CON ASSOCIAZIONE ONLUS

### Art. \_\_\_ (USO/UTILIZZO)

a) L'unità immobiliare, oggetto del presente contratto, deve e dovrà essere esclusivamente destinata a civile abitazione a favore di persone inserite nel Progetto siglato dall'Associazione ONLUS \_\_\_\_\_\_ con la Prefettura di Torino.

L'Associazione ONLUS si impegna a comunicare al locatore le generalità dell'effettivo utilizzatore e/o utilizzatori dell'unità immobiliare, oggetto di contratto, con divieto di inserire nel corso della locazione, se non con specifica autorizzazione del locatore, persone diverse a quelle espressamente indicate nella comunicazione di cui sopra.

E' comunque fatto espresso divieto di sublocazione anche parziale.

La Onlus, denominata conduttrice ai fini del presente contratto, utilizzerà l'immobile solo ed esclusivamente per le finalità di cui al Progetto.

L'effettivo occupante e/o occupanti dell'immobile viene-vengono individuati con la locuzione "utilizzatori finali".

Al presente contratto viene allegata copia del Progetto \_\_\_\_\_\_, documento che formerà parte integrante dell'odierno accordo di locazione.

b) La conduttrice-fruitrice si impegna, in ogni caso, a non richiedere agli utilizzatori finali un importo superiore all'ammontare complessivo stabilito contrattualmente per canone ed oneri accessori ripetibili.

### **REVISIONE DELL'ACCORDO**

L'Accordo Territoriale di Torino a cui il presente vademecum fa riferimento, resterà in vigore fino a quando non sarà stato stipulato, tra le associazioni rappresentative, nuovo accordo territoriale che si renda in futuro necessario per adeguare i criteri e i parametri a nuovo decreto ministeriale che venga emanato in recepimento di nuova Convenzione nazionale; è stato previsto che esso potrà inoltre, di comune intesa tra le parti firmatarie, formare oggetto di revisione allorché il Comune deliberi aliquote IMU specifiche per i locatori che lochino sulla base dell'accordo medesimo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 della Legge 431/98 o intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale dei canoni di locazione o comunque quando, in generale, le associazioni firmatarie lo ritengano necessario.

### **REVISIONE DEI CANONI**

Le Associazioni firmatarie dell'accordo territoriale hanno convenuto che, nel caso di sensibile variazione in più o in meno dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della firma dell'accordo, su iniziativa anche di una sola delle parti, le stesse si convocheranno per discutere i parametri utili per la definizione dei canoni dei nuovi contratti di locazione e di quelli già firmati al momento del loro rinnovo trascorsi i tre anni di durata previsti dalla legge.

### **CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI**

Fermo restando che l'assistenza da parte delle associazioni di categoria nella fase di formazione del contratto resta facoltativa, i contratti stipulati ai sensi dell'accordo territoriale dovranno contenere la certificazione di congruità dei parametri di cui all'Allegato 9 dell'accordo e del presente documento.

In tema di certificazione, si precisa che le associazioni firmatarie dell'accordo bilateralmente potranno attestare la congruità del contratto, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali e che l'attestazione bilaterale delle associazioni firmatarie è resa obbligatoria ove espressamente previsto nel capitolo dell'accordo denominato "Ulteriori norme relative alla tabella valori minimi e massimi del canone di locazione", norme che nel presente documento sono state riportate, per comodità di lettura, all'interno del capitolo I.

#### **RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE**

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 31/E del 20 aprile 2018, afferma che per i contratti "non assistiti" (si intendono come tali quelli in cui le associazioni di categoria non hanno prestato assistenza alle parti mentre il contratto veniva formato e cioè durante la fase delle trattative e comunque al momento della sua stipulazione), l'acquisizione dell'attestazione di congruità, resa a questo punto quando il contratto già era stato stipulato e sottoscritto, è requisito necessario per il riconoscimento delle agevolazioni, quali l'applicazione della cedolare secca al 10%.

L'Agenzia afferma che "al fine di certificare la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo al riconoscimento delle agevolazioni fiscali, deve ritenersi che per la predetta attestazione non debba essere applicata l'imposta di bollo, ai sensi del citato articolo 5 della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642."

Inoltre: "l'attestazione in argomento concretizza un atto per il quale non vige l'obbligo della registrazione, in quanto la stessa non appare riconducibile nell'ambito delle previsioni recate dalla tariffa, parte prima e parte seconda, allegata al TUIR. In sede di registrazione del contratto di locazione, pertanto, l'ufficio dell'Agenzia provvederà alla registrazione anche dell'attestato senza autonoma applicazione dell'imposta di registro."

### **COMUNICAZIONE IMU**

Si rammenta l'obbligo previsto dal Regolamento Comunale IMU di presentare, in caso di variazioni come l'inizio od il termine di una locazione, il modello 8 bis, predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Torino.

Il modello deve essere presentato, a pena di decadenza dal beneficio, entro il termine di versamento del Saldo IMU, alla Direzione Servizi di Staff Tributi, Catasto e Suolo Pubblico – Servizio IUC/TASI/IMU/ICI – Via Moretta 69 – 10139 Torino in uno dei seguenti modi:

- direttamente presso la divisione all'indirizzo di cui sopra, piano T, salone IUC/TASI/IMU/ICI dal lunedì al venerdì dalle h. 8,30 alle h. 12,30;
- inviato con raccomandata all'indirizzo di cui sopra;
- inviato via fax al numero 011/01133835;
- Inviato alla casella di posta elettronica certificata (PEC): <a href="mailto:tributi@cert.comune.torino.it">tributi@cert.comune.torino.it</a>

### **AGEVOLAZIONI FISCALI APPLICABILI**

#### **IMU**

Unità abitative (escluse le pertinenze) locate a titolo di abitazione (art.2 co.3 L.431/98) a soggetti che le utilizzano come **abitazione principale** (occorre che il conduttore vi trasferisca la residenza anagrafica e la dimora abituale) alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali:

- per il <u>proprietario</u>, persona fisica, IMU agevolata al 4,31 per mille
- per il proprietario, NON persona fisica, IMU agevolata al 4,31 per mille
- per l'inquilino, nessun beneficio.

Unità abitative (escluse le pertinenze) locate a **studenti universitari fuori sede** (art.5 co.2 e 3 L.431/98) alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali:

- per il proprietario, persona fisica, IMU agevolata al 4,31 per mille
- per il proprietario, NON persona fisica, IMU agevolata al 4,31 per mille
- per <u>l'inquilino</u>, nessun beneficio.

Unità abitative (escluse le pertinenze) locate a titolo di abitazione (art.2 co.3 L.431/98) a soggetti che **non le utilizzano** come abitazione principale alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali:

- per il <u>proprietario</u>, persona fisica, IMU agevolata al 7,95 per mille
- per il proprietario, NON persona fisica, IMU agevolata al 7,95 per mille
- per l'inquilino, nessun beneficio.

Unità abitative (escluse le pertinenze) locate ad uso transitorio (art.5 co.1 L.431/98) alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali:

- per il <u>proprietario</u>, persona fisica, IMU agevolata al 7,95 per mille
- per il proprietario, NON persona fisica, IMU agevolata al 7,95 per mille
- per l'inquilino, nessun beneficio.

#### **IMPOSTA DI REGISTRO**

Solamente per i **contratti abitativi a canone convenzionato** (art.2 co.3 L.431/98) e per quelli **per studenti universitari** fuori sede (art.5 co.2 e 3 L.431/98), in assenza dell'opzione del regime fiscale della cedolare secca:

imposta di registro annuale, pari al 2% dell'importo annuale del canone, ridotta del 30%

#### IMPOSTE DIRETTE (IRPEF + ADDIZIONALI)

Per i contratti abitativi a canone convenzionato (art.2 co.3 L.431/98):

- per il <u>proprietario</u>, persona fisica o società (al di fuori del reddito d'impresa), riduzione del 30 % della base imponibile formata dall'importo del canone desunto dal contratto ridotto del 5%
- per <u>l'inquilino persona fisica</u> che ha adibito l'immobile ad abitazione principale, detrazione d'imposta pari ad € 300,00 se il reddito è inferiore ad € 15.493,71 ed € 150,00 se il reddito è inferiore ad € 30.987,41
- per l'inquilino, NON persona fisica, nessun beneficio

Per i canoni degli studenti universitari fuori sede (art.5 co.2 e 3 L.431/98):

- per il <u>proprietario</u>, persona fisica o società (al di fuori del reddito d'impresa), riduzione del 30 % della base imponibile formata dall'importo del canone desunto dal contratto ridotto del 5%
- per <u>l'inquilino</u>, persona fisica residente in un comune sito in una provincia diversa e distante almeno 100 km (la distanza è ridotta a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate), detrazione d'imposta pari al 19% di quanto speso con il limite di spesa di € 2.633.

### CEDOLARE SECCA (ALTERNATIVA ALL'INSERIMENTO DEI CANONI NEL CUMULO DEI REDDITI)

Per i seguenti contratti in cui sia il proprietario sia l'inquilino siano **persone fisiche** al di fuori di una attività imprenditoriale o professionale:

- unità abitative e relative pertinenze locate a titolo di abitazione (art.2 co.3 L.431/98), indipendentemente dal fatto che il conduttore la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali
- unità abitative e relative pertinenze locate a studenti universitari fuori sede (art.5 co.2 e 3 L.431/98) alle

- condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali
- unità abitative e relative pertinenze locate ad uso transitorio (art.5 co.1 L.431/98) alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali.

Le agevolazioni consistono in:

- per il <u>proprietario</u>, imposta pari al **10% (cedolare secca)**; contratto esente da bolli e da imposta di registro
- per <u>l'inquilino</u>, contratto esente da bolli e da imposta di registro, nessun aggiornamento del canone di locazione finché è in vigore l'opzione della cedolare secca.

(Dati aggiornati al 1 giugno 2018)

### REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI

Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili, compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva, devono essere **obbligatoriamente registrati**, qualunque sia l'ammontare del canone pattuito.

Non c'è obbligo di registrazione solo per i contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell'anno. La registrazione dei contratti di locazione deve avvenire **entro 30 giorni** dalla data di stipulazione del contratto o dalla sua decorrenza, se anteriore.

Per i fabbricati ad uso abitativo, l'imposta di registro è dovuta nella misura percentuale pari al 2% del canone annuo, moltiplicato per il numero delle annualità.

Per i contratti che durano più anni si può scegliere di:

- pagare, al momento della registrazione, l'imposta dovuta per l'intera durata del contratto (2% del corrispettivo complessivo). In questo caso si ha diritto a una detrazione dall'imposta dovuta pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità.
- versare l'imposta anno per anno (2% del canone relativo a ciascuna annualità, tenendo conto degli aumenti Istat), entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.

### Il versamento per la prima annualità non può essere inferiore a 67 euro.

Il locatore e il conduttore rispondono in solido del pagamento dell'intera somma dovuta per la registrazione del contratto.

Fermo quanto sopra per quanto riguarda la responsabilità delle parti nei confronti del fisco, l'art. 13 della legge 431/98, nel testo vigente, fa carico specifico al locatore, per le locazioni abitative quali sono quelle qui trattate, di provvedere a sua cura alla registrazione del contratto entro il termine perentorio di trenta giorni come già sopra indicato, dandone poi documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche per così ottemperare agli obblighi connessi alla tenuta dell'anagrafe condominiale

Per i contratti di locazione a canone concordato, riguardanti immobili che si trovano in uno dei Comuni "ad elevata tensione abitativa", è prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l'imposta di registro. In sostanza, il corrispettivo annuo da considerare per il calcolo dell'imposta va assunto per il 70%.

Sul deposito cauzionale versato dall'inquilino non è dovuta l'imposta di registro. Se però il deposito è pagato da un terzo estraneo al rapporto di locazione, va versata l'imposta nella misura dello 0,50%.


Per le risoluzioni e le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani con durata di più anni, l'imposta si paga nella misura fissa di 67 euro. Negli altri casi (per esempio, locazione di immobili non urbani), l'imposta si applica ai canoni ancora dovuti nella misura del 2% o dello 0,5% se si tratta di fondi rustici.


Per ogni copia da registrare, l'imposta di bollo è pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe.

Se la registrazione è richiesta in ufficio, è necessario presentare il nuovo modello RLI mentre l'imposta di registro è versata con il modello F24 Elementi identificativi. Se la registrazione è richiesta per via telematica, mediante i servizi telematici dell'Agenzia, il pagamento delle imposte, di registro e di bollo, è effettuato con addebito su c/c bancario o postale.


## **ALLEGATI**

Allegato 1.	Cartografie e individuazione testuale delle aree omogenee (l'elenco viario completo è reperibile online sul sito www.fimaatorino.it)  PAGINA 19
Allegato 2.	Tabella dei valori minimi e massimi del canone di locazione - contratti concordati ordinari contratti per usi abitativi transitori, contratti di locazione parziale di natura transitoria PAGINA 28
Allegato 3.	Tabella dei valori minimi e massimi del canone di locazione - contratti di locazione a studenti universitari e locazione parziale a studenti universitari PAGINA 29
Allegato 4.	Contratto tipo - locazione abitativa agevolata PAGINA 30
Allegato 5.	Contratto tipo - locazione abitativa di natura transitoria PAGINA 35
Allegato 6.	Contratto tipo - locazione abitativa per studenti universitari PAGINA 40
Allegato 7.	Contratto tipo - locazione abitativa parziale di appartamento di natura transitoria PAGINA 45
Allegato 8.	Contratto tipo - locazione abitativa parziale di appartamento a studenti PAGINA 49
Allegato 9.	Certificazione di congruità ai parametri di cui al presente accordo PAGINA 53
Allegato 10.	Tabella ripartizione oneri accessori tra proprietari e inquilini PAGINA 54
Allegato 11.	Modello 8 BIS da inviare all a divisione servizi Tributari al Comune di Torino  PAGINA 56
Allegato 12.	Dicitura per cedolare secca (da aggiungere al contratto o inviare come raccomandata) $PAGINA 56$














PUNK WHEDERICO WITZE PO 2.4 p Area Collina 4 2.1 p APPIO



### INDIVIDUAZIONE AREE OMOGENEE

(l'elenco viario completo è reperibile online sul sito www.fimaatorino.it)

### **AREA OMOGENEA 1 – "CENTRO":**

Corso Principe Eugenio, corso Valdocco, via Santa Chiara, via delle Orfane, piazza Emanuele Filiberto, via Bellezia, via Egidi, via Porta Palatina, corso Regina Margherita, corso San Maurizio (civici pari), via Rossini, via Verdi, via Virginio, via Po, piazza Vittorio Veneto (civici dispari), via Bava, Ponte Vittorio Veneto, corso Moncalieri, Ponte Umberto I, corso Vittorio Emanuele II, via Ormea, via Lombroso, via Sant'Anselmo, corso Marconi, largo Marconi (lato corso Vittorio Emanuele II), via Nizza, via Assietta, via Sacchi, via Jonio, corso De Nicola, corso Mediterraneo, corso Einaudi, via Peano, via d'Ovidio, corso Duca degli Abruzzi, corso Montevecchio, corso Castelfidardo, corso Bolzano, via Bertola, via Santarosa, corso Inghilterra, piazza Statuto.

#### AREA OMOGENEA 2 - "SEMICENTRO":

### PORZIONE A (zona est):

corso Regio Parco, via Buscaglioni, lungo Dora Siena, lungo Dora Voghera, Parco suor Giovanna Michelotti, (lungo Dora Riparia/confluenza con il fiume Po), (sponde del fiume Po), corso Casale, piazza Coriolano, via Agudio, piazza Pasini, corso San Maurizio (civici pari), via Bava, piazza Vittorio Veneto (civici dispari), via po, via Virginio, via Verdi, via Rossini, via Denina, lungo Dora Savona;

### PORZIONE B (zona ovest):

strada Vicinale antica di Collegno, via Servais, corso Appio Claudio, corso Svizzera, via Fabrizi, via Fiano, via Balme, corso Tassoni, via Cibrario, piazza Statuto, corso Inghilterra, via Santarosa, via Bertola, corso Bolzano, via Cibrario, corso Vittorio Emanuele II, corso Castelfidardo, corso Montevecchio, corso Duca degli Abruzzi, via d'Ovidio, via Peano, corso Einaudi, corso Mediterraneo, corso De Nicola, via Jonio, via Sacchi, via Assietta, via Nizza, largo Marconi (lato corso Vittorio Emanuele II), corso Marconi, via Sant'Anselmo, via Lombroso, via Ormea, Ponte Umberto I, corso Moncalieri, corso Sicilia, Ponte Balbis, (sponde del fiume Po), confine comunale sud/Comune di Moncalieri, via Villa, via Passo Buole, via Canelli, via Farigliano, via Nizza, via Baiardi, via Bizzozzero, via Demonte, via Alassio, via Rapallo, corso Unione Sovietica, via De Cristofori, via Tunisi, via Pizzorno, corso Corsica, via Bossoli, via PioVII, via Vigliani, via Formiggini, via Barbera, piazza Caio Mario, corso Tazzoli, via Frattini, via Nallino, via Demargherita, via Pinchia, via Biscarra, via Induno, confine comunale ovest/Comune di Grugliasco, strada Vicinale antica di Grugliasco, strada Vicinale della Pronda, confine comunale ovest/Comune di Collegno.

### AREA OMOGENEA 3 – "CORONA" PORZIONE A (zona nord):

### PORZIONE A (zona nord):

Confine comunale ovest/Comune di Collegno, strada di Druento, confine comunale ovest/Comune di Venaria Reale, confine comunale nord/Comune di Borgaro, confine comunale nord/Comune di Caselle, confine comunale est/Comune di Settimo, confine comunale est/Comune di San Mauro, (sponde del torrente Dora Riparia/confluenza con il fiume Po), lungo Dora Voghera, lungo Dora Siena, via Buscaglioni, corso Regio Parco, lungo Dora Savona, via Denina, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Porta Palatina, via Egidi, via Santa Chiara, via Bellezia, piazza Emanuele Filiberto, corso Valdocco, corso Principe Eugenio, via Cibrario, corso Tassoni, via Balme, via Fiano, via Fabrizi, corso Svizzera, corso Appio Claudio, via Servais, via Berruti, strada Vicinale antica di Collegno;

### PORZIONE B (zona sud):

strada Comunale del Portone, confine comunale ovest/Comune di Grugliasco, corso Tazzoli, via Induno, via Biscarra, via

Pinchia, via Demargherita, via Nallino, via Frattini, corso Unione Sovietica, piazzale Caio Mario, via Barbera, via Formiggini, via Pio VII, via Bossoli, corso Corsica, via Pizzorno, via Tunisi, via De Cristofori, via Rapallo, via Alassio, via Demonte, via Bizzozzero, via Nizza, via Farigliano, via Canelli, via Passo Buole, via Villa, confine comunale sud/Comune di Nichelino, confine comunale sud/Comune di Beinasco, confine comunale ovest/Comune di Orbassano, confine comunale ovest/Comune di Grugliasco

### **AREA OMOGENEA 4 – "COLLINA":**

confine comunale est/Comune di Baldissero, confine comunale est/Comune di Pino Torinese, confine comunale est/Comune di Pecetto, confine comunale sud/Comune di Moncalieri, (sponde del fiume Po), Ponte Balbis, corso Sicilia, corso Moncalieri, Parco suor Giovanna Michelotti, piazza Pasini, via Agudio, piazza Coriolano, corso Casale.

### **AREE DI PREGIO 1.1 p:**

da via Monte di Pietà ang. Via XX Settembre a via Monte di pietà ang. Via Viotti; da via Viotti ang. Via Monte di Pietà a via Viotti ang. Piazza Castello; da piazza Castello ang. Via Viotti a piazza Castello ang. Via Roma; da via Roma ang. Piazza Castello a via Roma ang. Via Battisti; da via Battisti ang. Via Roma a via Battisti ang. Via Bogino; da via Bogino ang. Via Battisti a via Bogino ang. Via Principe Amedeo; da via Principe Amedeo ang. Via Bogino a via Principe Amedeo ang. Via Accademia delle Scienze; da via Accademia delle Scienze ang. Via Principe Amedeo a via Accademia delle Scienze ang. Via Maria Vittoria; da via Maria Vittoria ang. Via Accademia della Scienze a via Maria Vittoria ang. Via Lagrange ang. Via Gramsci; da via Gramsci ang. Via Lagrange a via Gramsci ang. Via XX Settembre; da via XX Settembre ang. Via Gramsci a via XX Settembre ang. Via Monte di Pietà.

### **AREA DI PREGIO 2.1 p:**

da via Cernaia ang. Via Avogadro a via Cernaia ang. Via Botero; da via Botero ang. Via Cernaia a via Botero ang. Via Bertola; da via Bertola ang. Via Botero a via Bertola ang. Via San Franceso d'Assisi; da via San Francesco d'Assisi ang. Via Bertola a via San Francesco d'Assisi ang. Via Monte di Pietà; da via Monte di Pietà ang. Via San Francesco d'Assisi a via Monte di Pietà ang. Via dei Mercanti; da via dei Mercanti ang. Via Monte di Pietà a via dei Mercanti ang. Via Barbaroux; da via Barbaroux ang. Via dei Mercanti a via Barbaroux ang. Via Micca; da via Micca ang. Via Barbaroux a via Micca ang. Via Viotti; da via Viotti ang. Via Micca a via Viotti ang. Via Monte di Pietà; da via Monte di Pietà ang. Via Viotti a via Monte di Pietà ang. Via XX Settembre; da via XX Settembre ang. Via Monte di Pietà a via XX Settembre ang. Via Bertola; da via Bertola ang. Via XX Settembre a via Bertola ang. San Tommaso; da via San Tommaso ang. Via Bertola a via San Tommaso ang. Via Santa Teresa; da via Santa Teresa ang. Via San Tommaso a via Santa Teresa ang. Via San Francesco d'Assisi; da via San Francesco d'Assisi ang. Via Santa Teresa a via San Francesco d'Assisi ang. Via dell'Arcivescovado; da via dell'Arcivescovado ang. Via San Francesco d'Assisi a via dell'Arcivescovado ang. Via don Minzoni; da via don Minzoni ang. Via dell'Arcivescovado a via don Minzoni ang. Corso Matteotti; da corso Matteotti ang. Via don Minzoni a corso Matteotti ang. Via Parini; da via Parini ang. Corso Matteotti a via Parini ang. Corso Vittorio Emanuele II; da corso Vittorio Emanuele II ang. Via Parini a corso Vittorio Emanuele II ang. Via Avogadro; da via Avogadro ang. Corso Vittorio Emanuele II a via Avogadro ang. Corso Matteotti; da corso Matteotti ang. Via Avogadro a corso Matteotti ang. Via Papacino; da via Papacino ang. Corso Matteotti a via Papacino ang. Via Promis; da via Promis ang. Via Papacino a via Promis ang. Via Avogadro; da via Avogadro ang. Via Promis a via Avogadro ang.Via Cernaia.

### **AREA DI PREGIO 3.1 p:**

da via XX Settembre ang. Via Micca a via XX Settembre ang. Corso Regina Margherita; da corso Regina Margherita ang. Via XX Settembre a corso Regina Margherita ang. Corso San Maurizio; da corso San Maurizio ang. Corso Regina Margherita a corso San Maurizio ang. Via Rossini; da via Rossini ang. Corso San Maurizio a via Rossini ang. Via Verdi;

da via Verdi ang. Via Rossini a via Verdi ang. Via Virginio; da via Virginio ang. Via Verdi a via Virginio ang. Via Po; da via Po ang. Via Virginio a via Po ang. Via Carlo Alberto; da via Carlo Alberto ang. Via Po a via Carlo Alberto ang. Via Battisti; da via Battisti ang. Via Carlo Alberto a via Battisti ang. Via Roma; da via Roma ang. Via Battisti a via Roma ang. piazza Castello; da piazza Castello ang. Via Roma a piazza Castello ang. Via Barbaroux; da via Barbaroux ang. Piazza Castello a via Barbaroux ang. Via XX Settembre.

### **AREA DI PREGIO 4.1 p:**

da piazza Vittorio Veneto ang. Via Po a piazza Vittorio Veneto ang. Via Bava; da via Bava ang. Piazza Vittorio Veneto a via Bava ang. Corso San Maurizio; da corso San Maurizio ang. Via Bava a corso San Maurizio ang. Lungo Po Cadorna; da lungo Po Cadorna ang. Corso San Maurizio a corso Casale ang. Via Santarosa; da corso Casale ang. Via Santarosa a piazza Gran Madre di Dio; da piazza Gran Madre di Dio ang. Corso Casale a piazza Gran Madre di Dio ang. Corso Moncalieri ang. Ponte Umberto I; da Ponte Umberto I ang. Corso Moncalieri a ponte Umberto I ang. Corso Cairoli; da corso Vittorio Emanuele II ang. Corso Cairoli a corso Vittorio Emanuele II ang. Via della Rocca; da via della Rocca ang. Corso Vittorio Emanuele II a via della Rocca ang. Via Mazzini; da via Mazzini ang. Via Giolitti; da via Giolitti ang. Via San Massimo a via Giolitti ang. Via Plana; da via Plana ang. Via Giolitti a via Plana ang. Piazza Vittorio Veneto; da piazza Vittorio Veneto ang. Via Plana a piazza Vittorio Veneto ang. Via Po.

### **AREA DI PREGIO 5.1 p:**

da corso Vittorio Emanuele II ang. Corso Duca degli Abruzzi a corso Vittorio Emanuele II ang. Corso Re Umberto I; da corso Re Umberto I ang. Corso Vittorio Emanuele II a corso Re Umberto I ang. Corso Stati Uniti ang. Corso Re Umberto I a corso Stati Uniti ang. Corso Duca degli Abruzzi ang. Corso Stati Uniti a corso Duca degli Abruzzi ang. Corso Vittorio Emanuele II.

### **AREA DI PREGIO 6.1 p:**

da corso Montevecchio ang. Corso Duca degli Abruzzi a corso Montevecchio ang. Corso Galileo Ferraris; da corso Galileo Ferraris ang. Corso Montevecchio a corso Galileo Ferraris ang. Corso Trento; da corso Trento ang. Corso Galileo Ferraris a corso Trento ang. Corso Arimondi; da corso Arimondi ang. Corso Trento a corso Arimondi ang. Corso Duca degli Abruzzi; da corso Duca degli Abruzzi ang. Corso Montevecchio.

### **AREA DI PREGIO 2.2 p:**

da corso Vittorio Emanuele II ang. Via Ormea a corso Vittorio Emanuele II ang. Ponte Umberto I; da Ponte Umberto I ang. Corso Vittorio Emanuele II a Ponte Umberto I ang. Corso Moncalieri; da corso Moncalieri ang. Ponte Umberto I a corso Moncalieri ang. Piazza Gran Madre di Dio; da piazza Gran Madre di Dio ang. Corso Moncalieri a corso Moncalieri ang. Ponte Balbis; da Ponte Balbis ang. Corso Moncalieri a Ponte Balbis ang. Corso Massimo d'Azeglio; da corso Bramante ang. Corso Massimo d'Azeglio a corso Bramante ang. Via Foà: da via Foà ang. Corso Bramante a via Foà ang. Via Tiziano; da via Tiziano ang. Via Foà a via Tiziano ang. Via Ormea; da via Ormea ang. Via Petitti avia Giuria ang. Via Caluso; da via Caluso ang. Via Giuria a via Caluso ang. Via Caluso a via Ormea ang. Corso Vittorio Emanuele II.

### AREA DI PREGIO 1.4 p

da corso Casale ang. Piazza Borromini a piazza Borromini ang. Via Castelnuovo; da via Castelnuovo ang. Piazza Borromini a via Castelnuovo ang. Via Cinzano; da via Cinzano ang. Via Castelnuovo a via Cinzano ang. Corso Gabetti;

da corso Gabetti ang. Via Cinzano a corso Gabetti ang. Via Moncalvo; da via Moncalvo ang. Corso Gabetti a via Moncalvo ang. Via Figlie dei Militari; da via Figlie dei Militari ang. Via Moncalvo a via Figlie dei Militari ang. Via Luisa del Carretto; da via Luisa del Carretto ang. Via Figlie dei Militari a via Luisa del Carretto ang. Strada del Cantello Inferiore; da strada del Cantello Inferiore ang. Via Luisa del Carretto a strada del Cantello Inferiore ang. A corso Picco; da corso Picco ang. Strada del Cantello Inferiore a corso Picco ang. Piazzale Villa della Regina; da piazzale Villa della Regina ang. Corso Picco a piazzale Villa della Regina ang. Corso Lanza; da corso Lanza ang. Piazzale Villa della Regina a corso Lanza ang. Viale Curreno; da viale Curreno ang. Corso Lanza a viale Curreno ang. Strada Consortile dell'Osepdale San Vito; da strada Consortile dell'Osepdale San Vito ang. Viale Curreno a strada Consortile dell'Osepdale San Vito; da strada corso Lanza ang. Strada Consortile dell'Ospedale San Vito a corso lanza ang. Corso Moncalieri; da corso Moncalieri ang. Corso Lanza a corso Moncalieri ang. Lungo Po Sardegna; da lungo Po Sardegna ang. Corso Moncalieri a piazza Gran Madre di Dio ang. Corso Moncalieri a piazza Gran Madre di Dio ang. Corso Moncalieri a piazza Gran Madre di Dio ang. Corso Casale; da corso Casale ang. Piazza Gran Madre di Dio a Parco suor Giovanna Michelotti; Parco suor Giovanna Michelotti (sponda destra del fiume Po) fino al Ponte Regina Margherita; da Parco suor Giovanna Michelotti ang. Ponte Regina Margherita a corso Casale ang. Corso Gabetti ang. Piazza Borromini.

### AREA DI PREGIO 2.4 p

corso Casale, Confine Comunale est (Comune di Baldissero), Confine Comunale est (Comune di Pino Torinese), Confine Comunale est (Comune di Pecetto), Confine Comunale sud (Comune di Moncalieri), corso Moncalieri, strada San Vito, viale Curreno, corso Lanza, corso Picco, strada del Cantello Inferiore, via Figli dei Militari, via Moncalvo, corso Gabetti, piazza Gozzano, via Vignale, via Casalborgone, corso Sella, strada Consortile del Lauro, via Lomellina, strada Tonello, corso Kossuth, corso Chieri, corso Casale, piazza delle Bande Nere, piazza Modena, strada Comunale del Cimitero di Sassi, via Agudio, piazza Coriolano.

### TABELLA VALORI MINIMI E MASSIMI DEL CANONE DI LOCAZIONE ESPRESSI IN € MENSILI AL MQ UTILE

(per contratti concordati ordinari, contratti per usi transitori, contratti di locazione parziale di natura transitoria)

#### Particolari dotazioni dell'unità immobiliare:

- Presenza di n. 1 autorimessa singola o posto auto coperto ad uso esclusivo o presenza di posto auto/motocicli scoperto in cortile condominiale ad uso esclusivo
- 2. Presenza di n. 1 cantina ad uso esclusivo
- 3. Presenza di sottotetto o soffitta ad uso esclusivo
- 4. Presenza di impianto di riscaldamento.
- 5. Comodità di salita (sufficiente un solo elemento dei quattro sottoelencati):
  - a. Stabili dotati di ascensore: SI, per tutti i piani
  - b. Stabili sprovvisti di ascensore: SI, fino al 1° piano compreso (2° ft)
  - c. Presenza nello stabile di sistemi per l'abbattimento delle barriere architettoniche
  - d. SI, per le mansarde con accesso ascensore al piano sottostante
- 6. Presenza di area verde condominiale
- 7. Presenza di impianto di condizionamento
- 8. Presenza di doppi servizi (di cui almeno uno completo ed il secondo dotato di almeno lavabo e wc)
- 9. Presenza di allacciamento alla rete gas
- 10. Presenza di porta blindata avente telaio metallico (non solo rinforzata o con sola serratura di sicurezza ad H)
- 11. Presenza, in tutte le aperture, di doppi vetri o vetri camera con l'affaccio verso l'esterno (sono esclusi i serramenti con affaccio su verande
- 12. Presenza all'interno dell'unità di servizio igienico completo.
- 13. Presenza all'interno dell'alloggio di arredo cucina completo con frigorifero e lavatrice.
- 14. Vicinanze linea metropolitana (non oltre i 400 mt dalla fermata)
- 15. Presenza di impianto satellitare
- 16. Presenza di almeno un balcone / terrazzo verandato ma privo di elementi radianti
- 17. Presenza di impianto videocitofonico e/o di sorveglianza
- 18. Unità di oltre mq 100 o dotata di doppio ingresso su stesso piano

CONTRATTO 3+2 E TRANSITORIO	ALMENO 7 ELEMENTI 1a sub-fascia	5/6 ELEMENTI 2a sub-fascia	DA 0 A 4 ELEMENT 3a sub-fascia
ZONA 1 – CENTRO	6,50-3,70	5,70-3,10	4,60-2,50
ZONA 2 – SEMICENTRO	5,90-3,70	5,20-3,10	4,50-2,50
ZONA 3 – PERIFERIA	5,50-3,70	4,70-3,10	4,00-2,50
ZONA 4 – COLLINARE	6,50-3,70	5,50-3,10	4,30-2,50
CONTRATTO 4+2			
ZONA 1 – CENTRO	6,60-3,80	5,80-3,20	4,70-2,60
ZONA 2 – SEMICENTRO	6,00-3,80	5,40-3,20	4,60-2,60
ZONA 3 – PERIFERIA	5,60-3,80	4,80-3,20	4,60-2,60
ZONA 4 – COLLINARE	6,60-3,80	5,60-3,20	4,40-2,60
CONTRATTO 5+2			
ZONA 1 – CENTRO	6,70-3,80	5,90-3,20	4,80-2,60
ZONA 2 – SEMICENTRO	6,10-3,80	5,50-3,20	4,70-2,60
ZONA 3 – PERIFERIA	5,70-3,80	4,90-3,20	4,20-2,60
ZONA 4 – COLLINARE	6,70-3,80	5,70-3,20	4,50-2,60
CONTRATTO 6+2			
ZONA 1 – CENTRO	6,90-3,90	6,00-3,30	4,90-2,70
ZONA 2 – SEMICENTRO	6,20-3,90	5,60-3,30	4,80-2,70
ZONA 3 – PERIFERIA	5,80-3,90	5,00-3,30	4,20-2,70
ZONA 4 – COLLINARE	6,90-3,90	5,80-3,30	4,60-2,70

PREGIO (NO SUB-FASCE)

**8,00-5,00** (qualora l'unità immobiliare non abbia servizio interno il canone viene calcolato coi criteri gene rali dell'area in cui insiste l'immobile)

TABELLA VALORI MINIMI E MASSIMI DEL CANONE DI LOCAZIONE ESPRESSI IN € MENSILI AL MQ UTILE (per contratti di locazione concordati per studenti universitari e contratti di locazione parziale per studenti universitari di cui all'art. 5 commi 2 e 3 Legge 431/98)

### Particolari dotazioni dell'unità immobiliare:

- 1. Presenza di doppi servizi, oltre i 100 mq;
- 2. Disponibilità di almeno 14-18 mq a studente abitante;
- 3. Disponibilità di una camera singola per studente;
- 4. Ubicazione dell'alloggio in prossimità della sede universitaria cui è iscritto lo studente (3 km di raggio); in caso di locazione a più studenti, sarà sufficiente che almeno uno degli studenti rispetti tale parametro);
- 5. Possibilità di collegamento alla sede universitaria con mezzi pubblici, ma utilizzandone non oltre due;
- 6. Comodità di salita (è sufficiente un solo elemento dei quattro sottoelencati):
  - a. Stabili dotati di ascensore: SI, per tutti i piani
  - b. Stabili sprovvisti di ascensore: SI, fino al 1° piano compreso (2° ft)
  - c. Presenza nello stabile di sistemi per l'abbattimento delle barriere architettoniche
  - d. SI, per le mansarde con accesso ascensore al piano sottostante
- 7. Presenza di collegamento gratuito ad Internet.

	PRESENZA DI ALMENO 4 elementi	PRESENZA DI ALMENO 3 elementi	PRESENZA DI ALMENO 2 elementi
	1a sub-fascia	2a sub-fascia	3a sub-fascia
ZONA 1 CENTRO	6,50-3,70	5,70-3,10	4,60-2,50
ZONA 2 SEMICENTRO	5,90-3,70	5,20-3,10	4,50-2,50
ZONA 3 PERIFERIA	5,50-3,70	4,70-3,10	4,00-2,50
ZONA 4 COLLINARE	6,50-3,70	5,50-3,10	4,30-2,50

Qualora l'unità immobiliare non abbia servizio igienico interno, il canone di affitto viene calcolato secondo la terza sub-fascia.

In caso di garanzia prestata dall'EDISU, con sottoscrizione del contratto da parte dello stesso Ente regionale per il diritto allo studio, i valori del canone d'affitto sono quelli minimi della fascia di appartenenza.

### **LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA**

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

Il/La sig./soc. (1)		
Prestazione energetica:		
Sicurezza impianti:		
Tabelle millesimali: proprietà: riscaldamento: acqua: altre: altre:		
Articolo 1 (Durata)  Il contratto è stipulato per la durata di		
della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.		
Articolo 2 (Canone)		
Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale definito tra le associazione dei proprietari e degli inquilini e depositato il 28/12/2017 presso il Comune di Torino è convenuto in euro, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero, in n		

### Articolo 3 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la

firma d	el contratto	ne rilascia	, in caso,	quietanza)	una	somma	di	euro	pa	ıri
a		mensilità (	<b>(9)</b> del can	one, non imp	utabil	e in conto	o car	noni e	produttiva di interessi legali, riconosciuti a	al
condutto	ore al termine	e di ogni ann	o di locazi	one, salvo ch	ne la d	urata cor	ntrat	tuale	minima non sia, ferma la proroga del cor	า-
tratto pe	er due anni, d	i almeno cin	que anni o	superiore. Il	depos	sito cauzi	onal	e così	costituito viene reso al termine della loca	a-
zione, pr	revia verifica s	sia dello stato	dell'unità	immobiliare	sia del	ll'osserva	nza (	di ogni	i obbligazione contrattuale.	

### Articolo 4 (Oneri accessori)

Eventuali altre forme di garanzia: ......(10)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, *allegato D* al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'*allegato A*.

In sede di consuntivo il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente (11)

### Articolo 5 (Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore – che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà – e all'amministratore del Condominio ai sensi dell'art. 13 Legge 431/1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo (13).

### Articolo 6 (Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

### Articolo 7 (Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi:

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione e di comodato, sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.

#### Articolo 8 (Recesso del conduttore)

E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

### Articolo 9 (Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta

dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue:

.....

ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna.

### Articolo 10 (Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

### Articolo 11 (Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

### Articolo 12 (Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D.lgs. n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

### Articolo 13 (Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

### Articolo 14 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E al citato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

### Articolo 15 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (DLgs 196/2003).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale.

### Articolo 16 (Residenza del conduttore)

Il conduttore si impegna a richiedere la propria residenza presso l'alloggio oggetto della locazione entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla registrazione del presente contratto. Scaduto inutilmente il tempo sopra indicato parte locatrice provvederà ad inviare diffida ad adempiere con un nuovo termine di 30 giorni, trascorso infruttuosamente il quale è sin d'ora autorizzata a comunicare al comune l'inadempienza del conduttore per l'avvio della procedura amministrativa d'ufficio per il trasferimento di diritto della residenza anagrafica nell'immobile oggetto di locazione.

Altre clausole:
Letto, approvato e sottoscritto
Torino, lì
Il locatore
Il conduttore
A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 4 (Oneri accessori), 6 (Pagamento e risoluzione), 9 (Consegna), 10 (Modifiche e danni), 12 (Impianti), 13 (Accesso), 14 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 15 (Varie) del presente contratto.
Il locatore
Il conduttore

### **NOTE ALL'ALLEGATO 4**

- 1. Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
- 2. L'assistenza è facoltativa.
- 3. Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
- 4. Cancellare la parte che non interessa.
- 5. Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.
- 6. La durata minima è di anni tre.
- 7. Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).
- 8. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca, è sospesa, per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'applicazione della cedolare secca è sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di bollo e registro, ivi comprese quelle sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto.
- 9. Massimo tre mensilità.
- 10. Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro
- 11. Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4 comma 2 della Legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione, sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

a.spese generali
b.spese ascensore
c.spese riscaldamento
d.spese condizionamento
e
f
g

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro ......, da corrispondere in .....rate alle seguenti scadenze:

al	 euro	
al	 euro	
al	 euro	
al	 euro,	salvo conquaglio.

- 12. Indicare: mensile, bimestrale, trimestrale, ecc.
- 13. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.

### **LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA**

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)

/La sig./soc. (1) di seguito denominato/a locatore
assistito/a da <b>(2)</b>
CONCEDE IN LOCAZIONE
l/alla sig. <b>(1)</b> di seguito denomina-
o/a conduttore, identificato/a mediante <b>(3)</b>
'a <b>(2)</b>
ccetta, per sé e i suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in
ia n. piano scala int composta di n vani,
oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto nacchina in comune o meno, ecc. ):
non ammobiliata / ammobiliata <b>(4)</b> come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
stremi catastali identificativi dell'unità immobiliare:
restazione energetica:
icurezza impianti:
abelle millesimali: proprietà: altre: riscaldamento: acqua: altre: altre:
abelie miliesiman. proprieta riscardamento
LA LOCAZIONE È REGOLATA DALLE PATTUIZIONI SEGUENTI
Articolo 1 (Durata)
contratto è stipulato per la durata di mesi/giorni <b>(6)</b> dal al al al, allorché, atto salvo quanto previsto dall'articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna disdetta.
Articolo 2 (Esigenza del locatore/conduttore) (4)
Il locatore/conduttore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l'allegato B - e dall'Accordo territoriale tra le associazioni della proprietà e degli inquilini depositato il 8/12/2017 presso il Comune di Torino ovvero dall'Accordo integrativo sottoscritto tra
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del Decreto Ministero delle infrastrutture e trasporti, ex art. 4 comma 2 legge 31/98 e dall'Accordo territoriale tra

### Articolo 3 (Inadempimento delle modalità di stipula)

Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall'art. 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula previste dall'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Ministero delle infrastrutture e

#### Articolo 9 (Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi:

Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.

#### Articolo 10 (Recesso del conduttore)

#### Articolo 11 (Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue: .......

ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)

### Articolo 12 (Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

### Articolo 13 (Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

### Articolo 14 (Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del DLgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

#### Articolo 15 (Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

dell'economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98.

In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, senza giustificato motivo, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

### Articolo 4 (Canone)

### Articolo 5 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

Altre forme di garanzia: (9)

### Articolo 6 (Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato B.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente (10)

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e altro:......)

### Articolo 7 (Spese di bollo e registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, ove dovuta, dandone notizia al conduttore – che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà – e all'Amministratore del Condominio ai sensi dell'Art. 13 della Legge 431/98. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (12)

#### Articolo 8 (Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n 392/78.

(4)
Articolo 16 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)
La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'econ mia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartener alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del co duttore.
L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché moda tà di funzionamento della Commissione", Allegato E al citato decreto.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.
Articolo 17 (Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il condutto elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune o è situato l'immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempime connessi col rapporto di locazione (DLgs 196/2003).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge 431/98 ed all'Accordo territoriale.
Altre clausole:
Letto, approvato e sottoscritto
Torino, lì
Il locatore
Il conduttore
A mente degli articoli 1341 e 1342, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Esigenza del loc tore/conduttore), 3 (Cessazione delle condizioni di transitorietà), 4 (Canone), 5 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), (Oneri accessori), 8 (Pagamento, risoluzione), 9 (Uso), 10 (Recesso del conduttore), 11 (Consegna), 12 (Modifiche e danni), (Impianti), 15 (Accesso), 16 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 17 (Varie) del presente contratt
locatore
Il conduttore

### **NOTE ALL'ALLEGATO 5**

- 1. Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
- 2. L'assistenza è facoltativa.
- 3. Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
- 4. Cancellare la parte che non interessa.
- 5. Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.
- 6. La durata massima è di mesi 18.
- 7. Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).
- 8. Massimo tre mensilità.
- 9. Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro
- 10. Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4 comma 2 della Legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione, sostitutiva dell'intero articolo:

"Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato B - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

a) spese generali	
b) spese ascensore	
c) spese riscaldamento	
d) spese condizionamento	
e)	
f)	
g)	

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva — 102 — 15-3-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro ......, da corrispondere in .....rate alle seguenti scadenze:

al	euro	
al	euro	
	euro	
	euro	
uı	сато	

salvo conguaglio."

- 11. Indicare: mensile, bimestrale, trimestrale, ecc.
- 12. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.

### **LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI**

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 3)

II/La sig./soc. <b>(1)</b>	di seguito denominato/a loca-
tore (assistito/a da <b>(3)</b>	in persona di)
CONCEDE IN	LOCAZIONE
a (2)	
persona di	
in via	
int composta di n vani, oltre cucina e servizi	zi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali:
soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o	meno, ecc. ):
non ammobiliata / ammobiliata (5) come da elenco a parte sottoscr	ritto dalle parti.
Estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare:	
Prestazione energetica:	
Sicurezza impianti:	
Tabelle millesimali: proprietà: riscaldamento:	
	·
LA LOCAZIONE È REGOLATA D	ALLE PATTUIZIONI SEGUENTI
Articolo 1	(Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di mesi (7) dal	Alla prima sca-
denza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo s se e non oltre tre mesi prima della data di scadenza del contratto.	se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno un me-
Articolo 2 (Natu	ıra transitoria)
Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi	dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra le associazioni
dei proprietari e degli inquilini depositato il 28/12/2017 presso il Co	omune di Torino le parti concordano che la presente locazione ha
natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'e	
	presso(/)
Amino la 2	(Company)
Articolo 3	
Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accord quilini e depositato il 28/12/2017 presso il Comune d	
quiiiii e depositato ii 26/12/2017 presso ii Comune d	
in euro, che il conduttore si obbliga a cor	
bancario, ovvero, in n rate egua	
	(5)

#### Articolo 4 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

Articolo 4 (Deposito cadzionale e ditre Jorne di gardizia)
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (5) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro
Altre forme di garanzia: (11)
Articolo 5 (Oneri accessori)
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infra- strutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 e di cui il presente contratto costituisce l' <i>Allegato C</i> .
In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente (12)

### Articolo 6 (Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore – che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà – e all'Amministratore del Condominio ai sensi dell'Art. 13 della Legge 431/98. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (14)

### Articolo 7 (Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n 392/78.

### Articolo 8 (Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

### Articolo 9 (Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.

Le modalità di subentro sono così concordate tra le parti:

### Articolo 10 (Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in
consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a ricon-
segnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna
altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del
presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al con-
duttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue:

ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (5)

### Articolo 11 (Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

#### Articolo 12 (Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

### Articolo 13 (Impianti)

Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D.lgs 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

### Articolo 14 (Accessi)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

### Articolo 15 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E al citato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

### Articolo 16 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (DLgs 196/2003).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli accordi di cui agli art. 2 e 3

Altre clausole:
Letto, approvato e sottoscritto
Torino, lì
Il locatore
Il conduttore
A mente degli articoli 1341 e 1342, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Natura transitoria).  4 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 5 (Oneri accessori), 7 (Pagamento, risoluzione), 9 (Recesso del conduttore), 10 (Consegna), 11 (Modifiche e danni), 13 (Impianti), 14 (Accessi), 15 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 16 (Varie) del presente contratto.
Il locatore
Il conduttore

### **NOTE ALL'ALLEGATO 6**

- 1. Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
- 2. Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le Aziende per il diritto allo studio indicare: sede, codice fiscale, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
- 3. L'assistenza è facoltativa.
- 4. Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
- 5. Cancellare la parte che non interessa.
- 6. Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.
- 7. La durata minima è di sei mesi e quella massima di trentasei mesi
- 8. Indicare il corso di laurea o di formazione post-laurea (quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti) in un comune diverso da quello di residenza, presso Università, o sedi universitarie distaccate, e comunque di istituti di istruzione superiore, disciplinati dal Regio decreto 31/08/1933 n. 1592 e dalla legge 21/12/1999 n. 508.
- 9. Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).
- 10. Massimo tre mensilità.
- 11. Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro
- 12. Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4 comma 2 della Legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione, sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato C - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

a) spese generali
b) spese ascensore
c) spese riscaldamento
d) spese condizionamento
e)
f)
a)

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

al	.euro
	.euro
	.euro
	euro,
	euro,
salvo conguaglio.	

- 13. Indicare: mensile, bimestrale, trimestrale, ecc.
- 14. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.

### LOCAZIONE ABITATIVA PARZIALE DI NATURA TRANSITORIA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)

	di seguito denomina	to/a <b>locatore</b>
in persona di		)
iante		
in persona di		)
ti, viene allegata al presente cont no utilizzare la cucina, nonché tu	ratto, colorata con il colore tti gli elettrodomestici presei	rosso, tanto da nti, al fine della
Riscaldamento		
altre		
gge 11 luglio 1992, n.333 convert	ito dalla legge 8 agosto 1992	2, n. 359:
a impianti:		
i.		
Articolo 1 (Durata)		
mesi, dal	alal	
		mandata A.R. c
colo 2 (Natura transitoria)		
e 2017 presso il Comune di Torin	o, le parti concordano che la zione di immobile per un per	presente loca-
	iante in persona di ione di alloggio all'indirizzo di cu ti, viene allegata al presente cont no utilizzare la cucina, nonché tu tare il locale igienico, nonché gli s ge 11 luglio 1992, n.333 convert a impianti:  i.  Articolo 1 (Durata)  mesi, dal  ta della locazione indirizzare l'un azione ed il diniego per il rinnovo colo 2 (Natura transitoria) ato ai sensi dell'art. 5, comma 1, te 2017 presso il Comune di Torine spresso esigenza di abitare la porzi	Articolo 1 (Durata)  mesi, dalalal  a della locazione indirizzare l'una all'altra lettera per Raccor azione ed il diniego per il rinnovo.  colo 2 (Natura transitoria) ato ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n° 431/98 tra As e 2017 presso il Comune di Torino, le parti concordano che la spresso esigenza di abitare la porzione di immobile per un per

### Articolo 3 (Canone)

Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo Territoriale di cui al precedente Art. 2, è convenuto in mensili Euro che il conduttore si obbliga a corrispondere a mani del locatore, ovvero a mezzo di bonifico bancario, in rate mensili uguali, entro e non oltre il quinto giorno di ogni mese, il locatore rilascerà idonea ricevuta.

#### Articolo 4 (Deposito cauzionale)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore una somma di euro pari a una mensilità del canone, imputabile a scelta del locatore, in conto pigioni o per il risarcimento di eventuali danni subiti nel corso della locazione, ivi compresi i danni arrecati agli arredi, la cauzione non sarà produttiva di interessi legali.

Il deposito cauzionale così costituito verrà reso dal locatore al conduttore al termine della locazione, previa verifica dello stato dei locali occupati dal conduttore, nonché all'osservanza di ogni obbligazione assunta da quest'ultimo con la firma dell'odierno documento.

### Articolo 5 (Oneri accessori)

Le parti si accordano per il rimborso degli oneri accessori e delle utenze, determinando il rimborso in forma forfettaria. Il conduttore verserà al locatore, unitamente alla rata mensile del canone così come determinato all'art. 3 del presente contratto, la somma di Euro

Negli oneri accessori sono espressamente comprese le spese condominiali ripetibili con espresso riferimento alla Tabella oneri accessori (allegato D Decreto del Ministro della Infrastutture dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'art. IV, Comma 2, della legge n° 431/98).

Espressamente le parti concordano che nella somma forfettaria, che il conduttore rimborserà mensilmente al locatore, sotto la dicitura oneri accessori, è compresa anche la quota di riscaldamento per le parti utilizzate dal conduttore medesimo.

E' espressamente escluso l'utilizzo dell'impianto telefonico fisso, qualora in dotazione dell'immobile, con espresso divieto del conduttore di utilizzarlo senza espressa autorizzazione del locatore .

#### Articolo 6 (Spese di bollo e registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute, sono a carico del conduttore.

Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, nei termini di legge, consegnandone copia al conduttore, dopo la registrazione, quest'ultimo provvederà a rimborsare il locatore della quota di registrazione di sua spettanza, pari al 50% e nella totalità provvederà al rimborso dei bolli.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle Organizzazioni Sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

### Articolo 7 (Pagamento, risoluzione)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della richiamata legge n 392/78.

### Articolo 8 (Uso)

La porzione di immobile, oggetto del presente contratto, deve essere esclusivamente destinata ad uso di civile abitazione del conduttore, con espresso divieto, anche per brevi periodi, di ospitare altre persone nella stanza o negli spazi di uso comune. E' fatto espresso divieto al conduttore di sublocare o dare in comodato ad altri la stanza a lui assegnata, né potrà fare utilizzare ad altri gli spazi comuni, la cucina in condivisione ed il servizio igienico, pena la risoluzione del contratto.

Trattandosi di coabitazione tra il locatore-proprietario dell'immobile ed il conduttore, quest'ultimo dovrà osservare il patto di coabitazione, che verrà allegato all'odierno contratto, controfirmato dalle parti per l'utilizzo degli spazi comuni, la definizione dei ruoli e dei tempi per la pulizia delle parti comuni, l'utilizzo e la pulizia della cucina in condivisione nonché degli elettrodomestici ivi installati, l'utilizzo, le tempistiche e la pulizia del bagno e di quant'altro si renderà necessario per una corretta convivenza fra le parti.

### Articolo 9 (Recesso del conduttore e del locatore)

l conduttore avrà facoltà di recedere anticipatamente dall'odierno contratto, previo avviso o con lettera raccomandata a mani, almeno con un anticipo di mesidi rilascio (indicare il termine di preavviso in conformità della durata del contratto: da 3 a 6 no preavviso di mesi due), sino alla scadenza del rapporto sarà tenuto al pagamento del canori pattuito.	rispetto all'effettiva data mesi preavviso mesi uno, da 6 a 18 mesi
l locatore, per gravi motivi, avrà facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di locazionettera raccomandata A.R. o con lettera raccomandata a mano, non inferiore a giorni	one, con un preavviso da formulare cor

rispetto alla prospettata data di rilascio dei locali da parte del conduttore (indicare i termini di preavviso giorni 30 nel caso di contratto di durata da 3 a 6 mesi o di giorni 60 in caso di durata del contratto da 6 a 18 mesi).

In tal caso il locatore sarà tenuto a restituire la cauzione, se ricevuta e a versare a favore del conduttore a titolo di penale, l'importo
pari ad mensilità del canone (indicare l'importo della penale in relazione alla durata del contratto se da 3 a 6 mesi o da 6 a 18 mesi).
,
Alla scadenza del rapporto, sia in caso di recesso di una o dell'altra parte o in caso di scadenza della locazione, il conduttore sarà tenuto a liberare la stanza a lui locata da tutti i suoi beni ed effetti personali, fatta eccezione dei beni ed arredi di proprietà del locatore, restituendola nello stato in cui gli è stata consegnata dal locatore, in buono stato manutentivo.
Qualora nell'arredo il locatore abbia consegnato al conduttore biancheria, anch'essa andrà restituita in normale stato d'uso.
Articolo 10 (Consegna)
Il conduttore dichiara di aver visitato l'intero appartamento di proprietà del locatore, ed in particolare di aver visitato la stanza, oggetto del presente contratto, che risulta arredata con i seguenti mobili:
Dichiara di aver trovato l'appartamento in buono stato ed in particolare dichiara che la stanza e gli arredi in essa contenuti sono di suo gradimento ed in buono stato di manutenzione e si impegna a restituirli nello stato in cui oggi gli vengono consegnati, costituendosi custode con il ritiro delle chiavi della stanza, sino alla sua riconsegna.
Si impegna il conduttore a rispettare le norme del Regolamento dello Stabile, documento che gli viene dato in visione e lettura dal locatore e si impegna altresì ad osservare le eventuali e future delibere dell'assemblea dei condomini. E' in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano arrecare molestia agli altri occupanti dello stabile.
Articolo 11 (Modifiche e danni)
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali oggetto del presente contratto e alla loro destinazione, potrà inserire previa autorizzazione del locatore nella stanza a lui destinata e, qualora sia necessario, piccoli arredi facilmente asportabili che comunque non possano recare pregiudizio o danno al locatore. In tal caso verrà redatto tra il conduttore ed il locatore un elenco separato dei mobili ed arredi di proprietà del primo.
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti indipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Articolo 12 (Assemblee)
Il conduttore non avrà diritto di voto, in luogo del proprietario della porzione di immobile locata, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Non avrà inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Articolo 13 (Impianti)
La porzione di immobile oggetto del presente contratto è dotata o non è dotata di antenna televisiva centralizzata, conseguente-mente si obbliga il conduttore a servirsi unicamente dell'impianto relativo, con divieto di installare antenne individuali .
Articolo 14 (Accessi)
Il conduttore dovrà consentire al locatore l'accesso alla porzione di alloggio da lui occupata, ed eventualmente all'amministratore del Condominio e ai loro incaricati ove, motivandola, ne abbiano ragione .
Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore dovrà consentire la visita degli spazi da lui occupati, una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

### Articolo 15 (Commissione di conciliazione)

La Commissione di conciliazione, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

### Articolo 16 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.

Articolo 17 (Altre clausole)				
Letto, approvato e sottoscritto				
Torino, il	_			
Il locatore	Il conduttore			
A mente dell'articolo 1342, secondo comma, del Co 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente d	odice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, contratto.			
Il locatore	Il conduttore			

### LOCAZIONE ABITATIVA PARZIALE DI NATURA TRANSITORIA PER STUDENTI

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 3)

II/La sig./sig.ra			di seguito de	nominato/a locatore
(assistito/a da		_ in persona di		)
concede in locazione al sig.				
di seguito denominato <b>conduttore</b> , identif	icato modianto			
ui seguito denominato <b>conduttore</b> , identin	icato mediante			
(assistito/a da		_ in persona di		)
che accetta, per sé e suoi aventi causa, po	rzione del proprio appartan	mento posto in		
via	nn	piano	scala	int
firmata dalle parti ed allegata al presente duttore potrà utilizzare la cucina nonché t il locale igienico, nonché gli spazi comuni.	cutti gli elettrodomestici pre Per spazi comuni si intende	esenti al fine della pr	eparazione dei pasti.	Potrà altresì utilizzare
TABELLE MILLESIMALI: proprietà		_ riscaldamento		
acqua		altre		
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma	, del decreto-legge 11 luglio	o 1992, n.333 conver	tito dalla legge 8 ago	sto 1992, n. 359:
Estremi catastali identificativi dell'unità imm	mobiliare:			
Documentazione amministrativa e tec				
Certificato di collaudo e certificazione ene	rgetica:			
La locazione parziale è regolata dalle segu	enti pattuizioni.			
	Articolo 1 (D	Durata)		
Il contratto è stipulato per la durata di me	si , ·	dal	al	
Alla scadenza il contratto scadrà, senza po				
Potranno le parti, al fine solo di conferma raccomandata a mani che confermi la scac				r raccomandata A.R. (
	Articolo 2 (Natura	a transitoria)		
Secondo quanto previsto dall'Accordo ter degli Inquilini e dei Proprietari, depositato zione ha natura transitoria in quanto il cor	o il 28 dicembre 2017 presso nduttore espressamente ha	o il Comune di Torin l'esigenza di abitare	o, le parti concordano l'immobile per un pe	o che la presente loca eriodo non eccedente
zione ha natura transitoria in quanto il cor	ritoriale stipulato ai sensi c o il 28 dicembre 2017 presso nduttore espressamente ha	dell'articolo 5, comm o il Comune di Torin l'esigenza di abitare	o, le parti concordano l'immobile per un pe	o che la presente lo eriodo non ecceder

### Articolo 3 (Canone)

Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale di cui al precedente articolo 2, è convenuto in mensili Euro

che il conduttore si obbliga a corrispondere a mani del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, in rate mensili eguali, entro e non oltre il quinto giorno di ogni mese, il locatore rilascerà al conduttore idonea ricevuta.

### Articolo 4 (Deposito cauzionale)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/ non versa al locatore, una somma di euro \_\_\_\_\_\_ pari a una mensilità del canone, imputabile, a scelta del locatore, in conto pigioni o per il risarcimento di eventuali danni subiti nel corso della locazione, ivi compresi i danni arrecati agli arredi. La cauzione non sarà produttiva di interessi legali.

Il deposito cauzionale così costituito verrà reso al termine della locazione, previa verifica dello stato dei locali occupati dal conduttore, nonché all'osservanza di ogni obbligazione assunta da quest'ultimo con la firma dell'odierno documento.

### Articolo 5 (Oneri accessori)

Le parti si accordano per il rimborso degli oneri accessori e delle utenze, determinando il rimborso in forma forfettaria. Il conduttore verserà conseguentemente al locatore, unitamente alla rata mensile del canone, così come determinato all'art. 3 del presente contratto, la somma di Euro\_\_\_\_\_\_

Negli oneri accessori sono espressamente comprese le spese condominiali ripetibili con espresso riferimento alla Tabella "Oneri accessori" (allegato D al Decreto del Ministro delle Infrastrutture dei Trasporti di concerto con il Ministro della Economia e della Finanze emanato ai sensi dell'art. IV comma 2 della Legge n° 432/98).

Espressamente le parti concordano che nella somma forfettaria che il conduttore rimborserà mensilmente al locatore, sotto la dicitura "oneri accessori" è compreso anche la quota di riscaldamento per le parti utilizzate dal conduttore medesimo.

E' espressamente escluso l'utilizzo dell'impianto telefonico fisso, qualora in dotazione dell'immobile, con espresso divieto del conduttore di utilizzarlo senza espressa autorizzazione del locatore.

### Articolo 6 (Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.

Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, nei termini di legge, consegnandone copia al conduttore dopo la registrazione, quest'ultimo provvederà a rimborsare il locatore della quota di sua spettanza, pari alla metà.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

### Articolo 7 (Pagamento, risoluzione)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della richiamata legge n. 392/78.

### Articolo 8 (Uso)

La porzione di immobile, oggetto del presente contratto, deve essere destinata esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore, con espresso divieto anche per brevi periodi, di ospitare altre persone nella stanza o negli spazi di uso comune. E' fatto espresso divieto al conduttore di sublocare o dare in comodato ad altri la stanza a lui assegnata, né potrà far utilizzare ad altri gli spazi comuni, la cucina in condivisione ed il servizio igienico, pena la risoluzione del contratto.

Trattandosi di coabitazione tra il locatore-proprietario dell'immobile ed il conduttore, quest'ultimo dovrà osservare il patto di coabitazione, che verrà allegato all'odierno contratto, controfirmato dalle parti per l'utilizzo degli spazi comuni, la definizione dei ruoli e dei tempi per la pulizia delle parti comuni, l'utilizzo e la pulizia della cucina in condivisione nonché degli elettrodomestici ivi installati, l'utilizzo, le tempistiche e la pulizia del bagno e di quant'altro si renderà necessario per una corretta convivenza tra le parti.

### Articolo 9 (Recesso del conduttore e del locatore)

Il conduttore avrà facoltà di recedere anticipatamente dall'odierno contratto, previo avviso da recapitarsi con lettera raccomandata A.R. o con lettera raccomandata a mani, almeno con un anticipo di mesi

rispetto all'effettiva data di rilascio (indicare il termine di preavviso in conformità della durata del contratto: da 3 a 6 mesi preavviso mesi uno, da 6 a 18 mesi preavviso mesi due), sino alla scadenza del rapporto sarà tenuto al pagamento del canone e dell'acconto spese forfettariamente pattuito.

Il locatore, per gravi motivi, avrà facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di locazione, con un preavviso da formulare con lettera raccomandata A.R. o con lettera raccomandata a mani non inferiore a giorni

rispetto alla prospettata data di rilascio dei locali da parte del conduttore (indicare il termine di preavviso: giorni 30 nel caso di contratto di durata da 3 a 6 mesi, di giorni 60 in caso di durata del contratto da 6 a 18 mesi). In tal caso il locatore sarà tenuto a restituire la cauzione, se ricevuta, e a versare a favore del conduttore, a titolo di penale, l'importo pari a \_\_\_\_\_\_ mensilità del canone (indicare l'importo della penale in relazione alla durata del contratto se da 3 a 6 mesi o da 6 a 18 mesi).

Alla scadenza del rapporto, sia in caso di recesso di una o dell'altra parte o in caso di scadenza della locazione, il conduttore sarà tenuto a liberare la stanza a lui locata, da tutti i suoi beni ed effetti personali, fatta eccezione dei beni e degli arredi di proprietà del locatore, restituendola nello stato in cui venne consegnata dal locatore ed in buono stato manutentivo.

Qualora nell'arredo il locatore abbia consegnato al conduttore biancheria, anch'essa andrà restituita in normale stato d'uso.

### Articolo 10 (Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'intero appartamento di proprietà del locatore, ed in particolare di aver visitato la stanza, oggetto del presente contratto che risulta arredata con i seguenti mobili:

Dichiara di aver trovato l'appartamento in buono stato ed in particolare dichiara che la stanza e gli arredi in essa contenuti sono di suo gradimento ed in buono stato di manutenzione e si impegna a restituirli nello stato in cui oggi gli vengono consegnati, costituendosi comunque custode, con il ritiro delle chiavi, sino alla riconsegna.

Si impegna il conduttore a rispettare le norme del Regolamento dello Stabile, regolamento che gli viene dato in visione e lettura dal locatore e si impegna altresì ad osservare le eventuali e future delibere dell'assemblea dei condomini. E' in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano arrecare molestia agli altri abitanti dello stabile.

### Articolo 11 (Modifiche e danni)

Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali oggetto del presente contratto ed alla loro destinazione, potrà inserire previa autorizzazione del locatore nella stanza a lui destinata e, qualora sia necessario, piccoli arredi facilmente asportabili che comunque non dovranno recare pregiudizio o danno al locatore. In tal caso verrà redatto tra il conduttore ed il locatore un elenco separato dei mobili ed arredi di proprietà del primo.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti indipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

### Articolo 12 (Assemblee)

Il conduttore non avrà diritto di voto, in luogo del proprietario della porzione di immobile locata, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria, non avrà inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

### Articolo 13 (Impianti)

La porzione di immobile oggetto del presente contratto è dotato/non è dotato di antenna televisiva centralizzata, conseguentemente si obbliga il conduttore a servirsi unicamente dell'impianto relativo, con divieto di installare antenne individuali.

#### Articolo 14 (Accessi)

Il conduttore dovrà consentire l'accesso alla porzione di alloggio da lui occupata al locatore, ed eventualmente all'amministratore del condominio e ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore dovrà consentire la visita degli spazi da lui occupati, una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi ovvero con le seguenti modalità:

### Articolo 15 (Commissione di conciliazione)

La Commissione di conciliazione, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

### Articolo 16 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.

	Articolo 17 (Altre clausole)	
Letto, approvato e sottoscritto		
Torino, il		
Il locatore	Il conduttore	
A mente dell'articolo 1342, secondo comma, del Coc 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente co	dice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, ontratto.	3, 4, 5,
Il locatore	Il conduttore	

### **CERTIFICAZIONE DI CONGRUITA'**

I sottoscritti:

In qualità d	li <u>locatore</u> :	
E	e Nome – Luogo e data di nascita – (	
	e Nome – Luogo e data di nascita – (	Codice fiscale – Luogo di residenza)
		un contratto di locazione agevolata ai sensi dell'art, comma
della Legge	e n. 431/1998 per un appartamento	sito in Torino all'indirizzo
il cui canon	ne annuo di locazione:	
•	per mq convenzionali	+ % (maggiorazione prevista per i mq)
•	in zona	
•	con la presenza di n ele	menti, ovvero (elenco elementi:
è stato stal	oilito in €	(euro)
al quale sai	rà applicata una maggiorazione (o di	minuzione) del:
$\Rightarrow$	% per	
$\Rightarrow$	%per	
$\Rightarrow$	%per	
$\Rightarrow$	%per	
(specificare	e maggiorazioni per certificazione en	ergetica, lavori straordinari, arredamento, ecc)
	•	e ad € (euroesso il Comune di Torino il 28/12/2017
Torino, lì		
II LOCATOF	RE	IL CONDUTTORE
	CERTIFICAZIONE DI APPLI	CAZIONE DEI PARAMETRI DI CUI ALL'ACCORDO TERRITORIALE
L	e Associazioni della proprietà e dell'	inquilinato dichiarano che il canone di locazione pattuito, sulla base degli
elementi	= = '	attuali e della documentazione presentata, rientra nei parametri previsti
	dall'accordo territoriale	e sottoscritto presso il Comune in data 28/12/2018
AS.	SOCIAZIONE PROPRIETA'	SINDACATO INQUILINI

### TABELLA ONERI ACCESSORI - RIPARTIZIONE FRA LOCATORE (L) E CONDUTTORE (C)

•	
ASCENSORE	
Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni	С
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti	L
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge	L
Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione	С
Ispezioni e collaudi	С
AUTOCLAVE	
Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari	1
(pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.)	L
Manutenzione ordinaria	С
Imposte e tasse di impianto	L
Forza motrice	С
Ricarico pressione del serbatoio	С
Ispezioni, collaudi e lettura contatori	С
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SE	PECIALI
Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione	L
Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione	С
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme	L
Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme	С
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni	L
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni	С
Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili	L
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili	С
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CA	LDA, ADDOLCIMENTO ACQUA
Installazione e sostituzione degli impianti	L
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti	L
Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario	С
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale	С
Lettura dei contatori	С
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua	С
IMPIANTI SPORTIVI	
Installazione e manutenzione straordinaria	L
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.)	C
Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la ma-	-
nutenzione ordinaria (es.: terra rossa)	С
IMPIANTO ANTINCENDIO	
Installazione e sostituzione dell'impianto	L
Acquisti degli estintori	Ĺ
Manutenzione ordinaria	C
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi	C
IMPIANTO TELEVISIVO	
Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centraliz-	
zato	L
Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato	С
PARTI COMUNI	
Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico	 L
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico	C
Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari	ı
Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari	C
manatenzione oraniana dei tetti e dei iustifici solari	Č

Manutenzione straordinaria della rete di fognatura	L
Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione	С
dei condotti e pozzetti	C
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere	L
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni	C
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni	C
Installazione e sostituzione di serrature	L
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati	С
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, arma-	L
dietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo	
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bi- doni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo	С
Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile	С
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali	L
PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO	L
Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti	L
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti	C
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sani-	C
tario	С
Rifacimento di chiavi e serrature	С
Tinteggiatura di pareti	C
Sostituzione di vetri	C
Sostituzione di Veti	C
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo e	
ell'impianto citofonico e videocitofonico e dell'impianto individuale di videosorve-	С
glianza, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di	
Verniciatura di opere in legno e metallo	С
Manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento	С
Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento	L
PORTIERATO	
Frattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previden-	
ali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e inden-	L10% - C90%
nità varie, anche locali, come da c.c.n.l.	
Materiale per le pulizie	С
Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l.	L10% - C90%
Manutenzione ordinaria della guardiola	L10% - C90%
Manutenzione straordinaria della guardiola	L
PULIZIA	
Spese per l'assunzione dell'addetto	L
rattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e assicurati-	
i, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche	С
locali, come da c.c.n.l.	
Spese per il conferimento dell'appalto a ditta	L
Spese per le pulizie appaltate a ditta	С
Materiale per le pulizie	С
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia	L
Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia	С
Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie	С
Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti	С
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva	С
Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori	L
Sacchi per la preraccolta dei rifiuti	C
SGOMBERO NEVE	
Spese relative al servizio, compresi i materiali d'uso	С
, , ,	



## IMU e TASI- ANNO FISCALE 2018

#### AREA TRIBUTI E CATASTO - SETTORE I.U.C

Comunicazione ai sensi dell'articolo 8 bis del Regolamento Comunale sull'IMU delle condizioni particolari previste dalle Deliberazioni del Consiglio Comunale mecc. n. 201601484/013 e dell'art. 13 comma 3 e 4 del Regolamento TASI approvato con deliberazione n. 201401952/013.

CONTRIBUENTE (da compilare sempre)	e de la companya de La companya de la companya de l						DECEMBER 1				-
COGNOME e NOME O DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA		CODICE FISCALE O PARTITA IVA									
								0 0			
DOMICILIO FISCALE o sede legale	<u>,</u>										
COMUNE	INDIRIZZO e CAP				- 1	NUMERO di 1	TELEFON	0			
INDIRIZZO EMAIL o PEC											
IMMOBILE SOGGETTO ad IMPOSTA (da compilare	e avendo cura di compilare corrett	tamente i da		stali)		PARTI	CELLA		SLIBA	LTERNO	
Via / Piazza				OGLIO		FARII	OLLLA		JUDA	LILINAC	١ ا
PERCENTUALE DI POSSESSO	PERIODO DI POSSESSO  in cui l'immobile sia concess  rapporto di parentela con il contrit  casella corrisponder	buente (barrai nte)	ratuito	TEGORIA	CATAST i di 1° g Con d	rado) liritto alla ridu (ex L	zione del	CLASS 50% della	a base imp	ponibile	_
SOLO PER ALIQUOTA N (da compilare per l'immo DATA DEL CONTRATTO DI AFFITTO REG  DATI INQUILINO COGNOME e NOME	obile concesso in locazione ai se				comma	3 e art. 5 c			Tato II		
AD USO (horses la conflictation)								27.			
AD USO (barrare la casella corrispondente)  ABITAZIONE	PRINCIPALE (2) STUDEN	NTE FUOF	RI SEC	DE (3)							

- 1) Allegare copia integrale del contratto di locazione e relativa registrazione (Regolamento IMU art. 4 co. 1 bis).
- 2) Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente (Regolamento IMU art. 3 co.1).
- 3) Sono considerati studenti fuori sede gli studenti con residenza in altro comune o nazione.

### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 D.LGS. 196/2003)

TUTELA DEI DATI PERSONALI: In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs n. 196/2003 e s.m.i. per la tutela del trattamento dei dati personali, il Comune di Torino informa che i dati raccolti nella presente dichiarazione e quelli eventualmente allegati saranno acquisiti e trattati, anche attraverso strumenti automatici informatizzati, per i fini istituzionali di questa Amministrazione. Si comunica che il Responsabile designato dal Titolare è il Dr. Paolo Lubbia.

QUESTO MODELLO DEVE ESSERE PRESENTATO, <u>A PENA DI DECADENZA DAL BENEFICIO ENTRO IL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SALDO IMU</u>, DA TUTTI COLORO CHE NELL'ANNO HANNO EFFETTUATO DELLE VARIAZIONI NELLA DESTINAZIONE D'USO DELL'IMMOBILE UNA SOLA VOLTA E VALE FINO AL PERMANERE DELLE CONDIZIONI.

Il modulo deve essere inviato o presentato alla Direzione Servizi di Staff Tributi, Catasto e Suolo Pubblico – Servizio IUC/TASI/IMU/ICI – Via Moretta 69 – 10139 Torino in uno dei seguenti modi:

- direttamente presso la divisione all'indirizzo di cui sopra, piano T salone IUC/TASI/IMU/ICI dal lunedì al venerdì dalle h. 8,30 alle h. 12,30;
- inviato con raccomandata all'indirizzo di cui sopra;
- inviato via fax al numero 011/01133835;
- alla casella di posta certificata: tributi@cert.comune.torino.it

Imposta	CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA (%	)	PERIODO		
IMU	Regime ordinario dell'imposta	10,60	A	Dal		
TASI	Una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 di unità abitativa adibita ad abitazione principale e di casa coniugale assegnata al coniuge di cat. da A/2 a A/7;	Esente	В	Dal		
TASI	Unità abitativa di cat. da A/2 a A/7 posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e relative pertinenze		D	Dalal		
IMU	<ul> <li>Unità abitative adibite ad abitazione principale se in cat. A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze:</li> <li>posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</li> <li>una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nello Stato e iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;</li> </ul>	Detrazione 200,00	J	Dalal		
IMU	Unità abitativa concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedano anagraficamente e relative pertinenze	7,60	F	Dalal		
IMU	<ul> <li>Unità abitative (escluse le pertinenze) locate a titolo di abitazione alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi della L. 431/98 <ul> <li>art. 2, comma 3: a soggetti che le utilizzano come abitazione principale (con residenza anagrafica e dimora abituale)</li> <li>art. 5 comma 2: a studenti universitari fuori sede.</li> </ul> </li> <li>Allegare copia integrale contratto di locazione e registrazione.  (Reg IMU art. 4 c. 1 e 1 bis)</li> </ul>		N	Dalal		
TASI	Una sola unità immobiliare (escluse cat. A/1 A/8 A/9) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.	Econto	0	Dalal		
IMU	Unità abitative concesse in locazione o comodato, con regolare contratto registrato, ai soggetti affidatari dei servizi di accoglienza integrata e da questi destinate a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria ed effettivamente utilizzate a tale scopo;		1	Dal al		
IMU	Unità immobiliare oggetto di occupazione abusiva, subordinata alla presentazione di copia della denuncia di occupazione alle autorità di pubblica sicurezza - (Reg IMU art. 4 c. 7)	Base imponibile ridotta del 50%	2	Dalal		
IMU	Fabbricati classificati in cat. catastale D/3 destinati a sale cinematografiche utilizzate direttamente dal proprietario per attività cinematografica ovvero locate per le medesime finalità;	9,60 (7,60 Stato 2,00 Comune)	3	Dalal		
IMU	Unità immobiliari appartenenti a nuove imprese che svolgono attività dirette alla promozione e al supporto di iniziative di ricerca scientifica e tecnologica o finalizzate alla utilizzazione industriale dei risultati della ricerca. La suddetta agevolazione si applica solo alle unità immobiliari effettivamente utilizzate per tale attività e per periodi d'imposta coincidenti con i primi due anni di attività	8,60 (se in cat. D: 7,6 Stato e 1,0 Comune)	4	Dalal		
IMU	Unità abitativa (escluse cat. A/1 A/8 A/9) e relative pertinenze concesse dal proprietario in comodato a parenti di 1° grado, a condizione che il contratto di comodato (da allegare al presente modello) sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Torino. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel comune di Torino un altro immobile adibito ad abitazione principale (in categoria diversa da A/1 A/8 A/9) - (Reg IMU art. 4 c. 6 lett. c) – requisiti previsti dalla L.208/2015 art. 1 co. 10	7,60 con riduzione base imponibile del 50%	5	Dalal		
IMU	Unità abitative (escluse le pertinenze) concesse in locazione alle condizioni stabilite dagli accordi territoriali in vigore ai sensi della L. 431/98  - art. 5 comma 1 (transitori);  - art. 2 comma 3, locata a soggetti privi di residenza anagrafica e dimora abituale.  Allegare copia integrale contratto di locazione e registrazione (Reg IMU art. 4 c. 1 e c. 1-bis)	7,95	6	Dalal		
IMU	Unità immobiliari (comprese le unità non abitative) già locate "a canone libero" per le quali venga definita una riduzione tra il 10 ed il 20 % del canone di locazione per la rimanente durata del contratto ed eventuali proroghe. (Allegare copia del contratto di locazione da cui risulti la riduzione del canone per la rimanente durata del contratto)	(se in cat. D: 7,6 Stato e 2,0 Comune)	7	Dalal		
IMU	Unità immobiliari (comprese le unità non abitative) già locate "a canone libero" per le quali venga definita una riduzione superiore al 20% del canone di locazione per la rimanente durata del contratto ed eventuali proroghe. (Allegare copia del contratto di locazione da cui risulti la riduzione del canone per la rimanente durata del contratto.	(se in cat. D: 7,6	8	Dal		
DATAD	PRESENTAZIONE (GGMMAAAA)  FIRMA DEL DICHIARANTE	PAG. N. 2 MO	DEL	LO N° DI		

Indicare codice

### COMUNICAZIONE ALL'INQUILINO DELL'OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA

### 1. Raccomandata R.R.

OGGETTO: Opzione per la cedolare secca e	ex art. 3 comma 11 D. Lgs. 23/2	2011	
In riferimento al contratto di locazione stip	oulato in data	e registrato il	codice
identificativo	(oppure: in corso di registi	razione) dell'immobile sito	o nel comune
di	. Via	, da Lei utilizz	ato per finalità
abitative unitamente alle pertinenze indiv	riduate nel contratto, con la p	resente La informo che è r	mia intenzione
aderire all'opzione del regime fiscale della	cedolare secca che comporta	ı, tra gli altri vantaggi a ber	ieficio del con-
duttore, anche la rinuncia all'aggiornamer	nto del canone di locazione fin	itantoché è operante la pre	edetta opzione
fiscale.			

Pertanto per il periodo di vigenza dell'opzione rinuncerò ad esercitare la facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo e, non essendo dovuta l'imposta di registro, non vi verrà addebitata la quota a vostro carico.

Sarà mia cura comunicare tempestivamente l'eventuale rinuncia a tale opzione e con essa il diritto a riapplicare l'aggiornamento del canone.

In conseguenza di tale scelta:

- il canone di cui sopra potrà essere aggiornato, a semplice richiesta, nella misura contrattuale del ....... % della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nei dodici mesi precedenti ed avrà come base di calcolo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
- l'imposta di registro relativa alla registrazione del contratto ed ai rinnovi saranno a carico del locatore e del conduttore in parti uguali mentre le spese di bollo e di quietanza saranno a carico del conduttore

### 2. Clausola da inserire nel contratto

Il locatore comunica al conduttore che aderisce fin d'ora all'opzione del regime fiscale della cedolare secca che comporta, tra gli altri vantaggi a beneficio del conduttore, anche la rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione fintantoché è operante la predetta opzione fiscale.

Tuttavia, è facoltà del locatore rinunciare, nel corso della vigenza del contratto, all'opzione del regime fiscale della cedolare secca. In tal caso il locatore comunicherà tempestivamente tale volontà mediante invio di raccomandata al domicilio del conduttore.

In conseguenza di tale scelta, il canone dovuto in forza del presente contratto sarà assoggettato ad aggiornamento annuale secondo la percentuale contrattuale della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nei dodici mesi precedenti ed avrà come base di calcolo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Inoltre l'imposta di registro annuale e dei rinnovi sono a carico del locatore e del conduttore in parti uguali mentre le spese di bollo e di quietanza sono a carico del conduttore.








### Copia gratuita

Torino, 4 dicembre 2018

Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari
Via Goffredo Casalis 33 10143 Torino
Tel /Fax 011.4733030
info@fimaatorino.it
www.fimaatorino.it



# CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO VADEMECUM a cura di FIMAA Torino

